TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_0602

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

602

Fabrizi - Feudi del Friuli

D. Fabricio

Feudi del Friuli

Illustrissimo Sig.r Luogotenente Sig.r

Signor Padrone Colmo !

Vi la la Serenis.ma Repubblica un ampio Patrimonio di Feudi in questa Patria, li quali sicome sono d'.f. serentissimi di specie, così erano già di qualità diverse e quasi affatto contrarie fra le medesime; ma o sia stato per la loro moltitudine, o per certa apparente somiglianza fra le stesse loro qualità, o piuttosto per l'oscura intelligenza delle Clausole, e delle espresse forme nelle antiche Investiture, pare che quelle abbiano fatto notabilissima alterazione dopo che la Patria venne sotto il felicissimo dominio della Serenissima Repubblica con evidentissimo pregiudizio della Maestà del Supremo Magistrato dell'Illustrissimo Luogotenente, con manifesto danno dell'utilità di sua Serenità, e con notabile lesione degl'interessi dei particolari: Al che avendo l'Ecc.mo Senato ne' passati Tempi applicato l'Animo ha provvidamente

molte Leggi in diverse occasioni e prescritte molte rego-
le nella rinnovazione delle Investiture per venire in
sicura cognizione della verità e particolarmente per la
pena le Giurisdizioni che indifferentemente sono
esercitate da tutti li Feudatarj con mero e misto
imperio sopra Stato legittimamente ottenute, o
piuttosto dagli Autori de' medesimi Feudatarj usur-
pate.

Ma sebbene sopra ciò fatte sempre grandis-
sime considerazioni coll'assistenza dei prestantissimi
e consumatissimi Giureconsulti, ad ogni modo però
non è mai stato conseguito quel perfetto fine, al qua-
le possono dalla Sapienza Pub. indirizzate. — Di che
sia stata cagione principalmente, mi sia lecito il
dirlo, il non aver avuto informazione delle diverse
qualità di Feudi, di Feudatarj, e delle loro Giu-
risdizioni nascoste sotto gli enigmi delle parole
e sotto le varie forme delle Investiture antiche. — Ne
deve perciò essere attribuito ad alcun minimo man-
camento degli Eccmi Titolati che degnamente as-
sistano all' Officio Illmo de' Feudi nell' Inclita Città
di Venezia, perciocchè sebbene sono sempre stati famosissimi
Giureconsulti e intendentissimi delle

consuetudini Feudali, non era però possibile che essi aves-
sero quella intelligenza che si richiedeva, per conoscere e per
distinguere perfettamente le differenze e diversità dei
suddetti Feudi, e della Giurisdizione di questa Patria,
essendoche quelle sono State fino a quest'ora agli Stes-
si Giurisdicenti del Friuli, nonche a loro nascoste, ed
è regola indubitata di ragione che nella materia Feu-
dale si attende la consuetudine del luogo nel quale so-
no situati li Feudi, e non quella del luogo ove sono
concesse le investiture.

Onde avendo di nuovo l'Eccmo Senato prudentemente deli-
berato di voler finalmente penetrare la verità di negozio
così importante, e di tante consequenze, ha quello ap-
poggiato alla somma prudenza ed esquisita dili-
genza di V. S. Illma con sicura speranza di
riportarne quel frutto che far da Sua Serenità sem-
pre desiderato; e perciò con Decreto 22 Decembre
1629. gli ha graziosamente commesso, che con ogni
sollecitudine e con ogni suo spirito procuri esattamente
d'informarsi di tutti li Feudi che sono nel Friuli tol-
to la superiorità sua, con chiara distinzione delle loro
entrate particolarmente e Giurisdizioni, penetrando inoltre,
con quei mezzi e vie, che gli paressero espedienti, se ne

fossero state occultate, o in altra maniera usurpate, facendo che vengano alla pubblica notizia, e sia levata ogni frode, e pregiudizio che fosse stato fatto al pubblico interesse.

Per il che avendo V. S. Illma fatto sapere con sue Lettere espresse a tutti li Feudatarj che han voce nel Parlamento la volontà dell' Eccmo Senato, e commesso a ciascuno, che dovesse presentare nella sua Cancelleria le antiche e moderne Investiture de' suoi Feudi e delle sue Giurisdizioni, con nota distinta dei luoghi, dei beni, delle utilità, Benefizj, Emolumenti, Frutti, e Rendite a quelle spettanti, e anche delle condanne pecuniarie da dieci anni in qua, con quanto d'avvantaggio viene da S. Serenità si è poi V. S. Illma compiaciuta di commettere che io, come Avvocato Fiscale di questa Camera, dovessi con particolare applicazione far sopra ciascuna Investitura quelle più accurate e diligenti considerazioni che io stimassi convenienti per la reintegrazione delle pubbliche ragioni, soggiungendomi inoltre che io principalmente dovessi esplicare gli abusi e i pregiudizj cagionati dall' usurpazione delle Giurisdizioni ed

/.

ai pubblici come ai privati interessi, con l'accennare in
sieme quanto si stimasse conveniente per la loro rein=
tegrazione; acciocchè Ella poscia col suo prudentis=
simo Giudizio dovesse farne a suo tempo sopra cia=
scun particolare quel riflesso che l'urgenza e la
gravità del negozio richiede.

Al che sonomi volentieri accinto, e sebbene io mi co=
nosca privo di quella cognizione e di quella intel=
ligenza che si richiederebbe per discorrere e per
trattare perfettamente questa materia; mi giova
però di sperare che queste mie fatiche, quali es=
se siano, accompagnate da un ardentissimo
mio desiderio di giovare ai pubblici interessi; deb=
bano essere dalla molta umanità di V. S. Illma
caramente gradite. Accertandola frattanto che io
fino a quest'ora con particolare studio e con ri=
voglimento delle più antiche Scritture, che sono ri=
servate nei pubblici Archivj della nostra Città, ho
procurato di ritrovar tutte quelle che mi sia sta=
to per arrivare alla perfetta cognizione della
verità; sicchè se fosse piaciuto alla Divina
Bontà di concedermi tanto di forza all'ingegno

V.

e di facondia alla lingua quanto io professo di pron=
tezza d'affetto e di sincerità di fede, non avrei per=
certo lasciato che desiderar per incontrar pienamente
il gusto e l'intiera soddisfazione così di V. S. Illma
come dell'Eccmo Senato. E per dar principio
col favore dello Spirito Santo ad una così importan=
te materia ho stimato bene dividere in quattro par=
ti principali tutta la presente mia informazione
con l'ordine che segue.

Nella prima investigheremo l'origine, le
specie e le qualità, così dei Feudi, come dei Feudata=
rj, e delle loro Giurisdizioni, e anche gli obblighi
e i carichi, ai quali essi erano tenuti ai Patriar=
chi, così in tempo di pace, come di guerra.

Nella seconda esamineremo ciascuna Investitu=
ra separatamente, inquirendo la propria natura
e le qualità particolari di ciascun Feudo e di
ciascuna Giurisdizione; osservando le usurpa=
zioni che di quelle fossero state fatte insieme
anche alle particolari occultazioni di Ben Feudali.

Nella terza considereremo i disordini, i pre-
giudizj, e i danni provenuti dalla usurpazione
delle Giurisdizioni, così ai pubblici, come ai pri-
vati interessi.)

Nella quarta accenneremo alcune cose
circa la reintegrazione, così delle Giurisdizioni, co-
me dei Feudi, e con tale occasione ancora soggiun-
geremo alcune particolari considerazioni sopra la
specie dei Feudi censuali per ritrovar modo di
reintegrare la Magnifica Camera Fiscale delle
Partite degli affitti e dei livelli a quella dova-
li e falli inesigibili.

Parte Prima.

L'origine de' Feudi, dei Castelli e delle Giurisdizioni
di questa Patria è stata fino ai tempi presenti
involta in molta oscurità per non essere stato chi
col lume di alcun discorso o trattato particolare

l'abbia in alcuna parte dilucidata; onde perc-
ma che io mi sia accinto alla sua dichiarazione
ho voluto pigliare quasi a prestanza alcun lu-
me dagli Storici e dai Giureconsulti che dei Feu
di ne hanno ragionato in universale, e insieme
anco dalle Scritture della Cancelleria dei Patriar-
chi antichi, le quali in parte si conservano
oggidì nell'Archivio della nostra Città.

E perchè due sono le specie principali dei Feudi
di questa Patria, l'una che dei Feudi semplici
o Comunali vien detta, l'altra che dei Feudi
retti e legali vien chiamata, procurerò d'in-
vestigare l'origine vera, così dell'una, come del-
l'altra, separatamente per non confondere le
materie, perchè e l'una e l'altra hanno biso-
gno di grandissima applicazione per gl'in-
teressi di Sua Serenità, nel che io mi sforzerò di
usare ogni brevità possibile per non attediare, sen-
za tralasciar però le cose più necessarie e di mag-
gior considerazione.

E perciò, lasciando da parte le varie opinioni de' più
nobili Scrittori di Storie e di Feudi, dico che la più
universale è quella che li primi instituzioni dei

=

Feudi in Italia e particolarmente in questa Pro-
7. vincia del Friuli fossero i Longobardi, i quali
partitisi dalla Germania sotto la scorta d'al
cuno loro Re per venire ad occupare l'Italia,
giunti ai confini di questa Provincia, che fu
sempre porta aperta, e patente a tutti li barbari,
non fu grave fatto che s'impadronissero di essa sen
za alcuna difficoltà o contrasto dei paesani. Del
la quale volle Esso Alboino assicurarsi nel dominio col
creare Prima Duca del Friuli Gisulfo suo Nipo
te e con lo scacciare gli originarj e i natii abitatori,
spogliandoli di tutte le loro sostanze e quelle distribuen
do fra le sole genti Longobarde, concesse loro le Case
e i Terreni gratis sotto nome di livello, instituendo
in tal maniera una nuova specie di Feudo per il qua
le obbligò ciascun possessore a pagare certo annuo
censo alla Corte del Duca e a ricevere da lui
l'investitura col prestare il giuramento di fedeltà.

Questa specie di Feudi fu estesa sopra quasi tutti
li Terreni e sopra la maggior parte delle case che
erano in quei tempi in tutti i territorj del Friuli,
e per facilitare l'esazione dei Censi furono instituiti
li Gastaldi in diversi luoghi della Patria e l'Gastal-

generale del Duca era chiamato Tesoriero.

Continuarono questi Feudi Censi ad esser pagati nella stessa forma unico ai Patriarchi che succedero ai Longobardi nel Dominio del Friuli, e dopo dei Patriarchi hanno similmente continuato e continuano oggidì pure ad essere corrisposte alla Ser.ma Repub.blica mediante l'Ecc.mo Tesoriero, che riscuote la Nazione da ciascun Castaldo / che questi Feudi nomi si conservano ancora / quali hanno gli obblighi medesimi, e le medesime prerogative che avevano già, cioè al tempo dei Patriarchi, come prima

Non solamente furono introdotti nel Friuli questi Feudi dai suddetti Longobardi, ma nelle altre Provincie ancora dell'Italia, che dopo furono da loro occupate, siccome fra gli altri attesta Marino Sanuto gravissimo Giureconsulto Feudista.

Inoltre al tempo dei medesimi Longobardi è cosa certa ch'erano stati edificati Castelli, i quali sono oggidì posseduti da Castellani e da altri Feudatarj del Friuli, siccome si comprende da quello ne dice Virgilio nel Terzo della Georgica.

"Castella in Turnadis" Il Giudice di Tarcento "

"E più chiaramente poi dall'Istoria di Paolo Diacono, il quale nel Quarto Lib. de Gestis Longob. Cap. 30. dice, che nel Tempo che Cacano Re degli "Unni con un suo grossissimo Esercito assalì, e prese il Friuli, i Longobardi, che in esso si trovavano, si ridussero nelle Fortezze di Cormons, Osoppo, Artegna, e Gemona, e negli altri Castelli, dicche' facendo menzione degli altri Castelli dimostra manifestamente che quelli erano già allora fabbricati.)

Al che si aggiunge il privilegio di Enrico III. Imperatore concesso al Patriarca Popone già dall'Anno 1040, nel quale espressamente sono nominati li Castelli.

Dopo il qual tempo ebbero origine i Feudi che sono chiamati retti, e legali, che sono della seconda specie e questi principalmente sono posseduti dai Feudatary che hanno voce nel Parlamento. Perciò che i Patriarchi fatti Patroni dei Vescovati, delle Abazie, delle Pievi, dei Monasteri e distretti di Castelli ed insieme anco delle Ville e delle Possessioni e di quanto si conteneva nella Patria in

virtù della Donazione fatta alla Sedia Patriar-
cale, così dall' Imperatore Carlo Magno, come da
Ottone I., Ottone II ed Enrico III. e dagli altri
Imperatori, pensarono essi Patriarchi di stabilire
il loro Dominio in essa Patria con distribuire in
Feudo a diverse qualità di persone i luoghi e i
Castelli quasi tutti che in essa si trovavano, onde
vi fosse principalmente che i Feudatarj fossero di
due qualità diverse e distinte fra di loro, cioè
Ecclesiastici, e Secolari e questi di quattro altre qua-
lità ultesi diverse una dall'altra, cioè Comunità, Li-
beri, Abitatori, e Ministeriali; indi, assegnando i
Feudi secondo le diverse qualità de' Feudatarj, impo-
sero a ciascuno varj ma proporzionati carichi e servi-
gi, da prestarsi così in tempo di pace, come di guerra,
e così alla sede Patriarcale, come al medesimo Patriar-
ca, e di tutte queste diverse qualità di Feudatarj fu
poscia formato il corpo del Parlamento, nel quale
per membri distinti e separati intervenivano Prela
ti, Comunità, Liberi, Abitatori, e Ministeriali.

T

Di tutte le suddette qualità di Feudatarj altri erano che aveano i Feudi con le Giurisdizioni e la voce nel Parlamento; altri che aveano il Feudo con la voce in Parlamento senza alcuna Giurisdizione; altri che aveano la Giurisdizione con la voce senza il Feudo; altri che aveano la voce sola senza Feudo e senza Giurisdizione. / Senza Feudo intendo senza Castello, o altro Stato Feudale, perche' anco la sola voce in Parlamento si riconosce per Feudo.

Vi era anco un'altra qualità di Feudatarj i quali non aveano ne' Feudo, ne' Giurisdizione, e nemmeno la voce nel Parlamento, ma aveano solamente in alcuni giorni dell'Anno una tale prerogativa di sedere le Feste, come si vede nella Costituzione della Patria.

E fra quelli che aveano la Giurisdizione altri erano che aveano quella con mero e misto imperio, ed altri che aveano la Giurisdizione semplice col Tarito.)

=

Queste qualità distinte di Feudi e Giurisdizioni si conoscevano chiaramente dalla forma delle loro Investiture, così nelle parole, come nel modo col quale diversamente solevano essere concesse dai Patriarchi, come dichiareremo in altro luogo.

Dei Feudi sono unica oggidì gli stessi Nomi nel Parlamento che erano al tempo dei Patriarchi, eccetto quello del Capitolo di Cividale.

Delle Comunità sono levate quelle di Aquileja, di Cividale e di Marano, ma ne sono però aggiunte degli altri, i quali al suddetto tempo erano cogli abitatori chiamati.)

Quelli di Liberi, di parte degli Abitatori; e di tutti li Ministeriali sono affatto oggidì abogati dal Parlamento e trasformati in un solo di Nobili Castellani.

Ora le predette tre qualità di Feudatarj, cioè Liberi, abitatori, Ministeriali, era già grandissima differenza, così nella qualità de' loro Feudi, come dalle loro Giurisdizioni, perchè i Feudatarj Liberi possedevano Feudi retti, e legali spettanti a

Maschj solamente con la Giurisdizione del mero e misto imperio, e degli Abitatori veramente e Ministeriali possedevano Feudi retti e legali spettanti non solo a maschj, ma anco alle femmine, ed avevano questi la Giurisdizione col Tarritto.

De' Feudatarj liberi due erano le qualità; una de' Liberi assolutamente, l'altra de' Liberi e Ministeriali insieme.

De' Liberi assolutamente due sole erano le Famiglie, cioè Co. di Prata, e Co. di Porzia.

De' Liberi e Ministeriali insieme erano altre quattro famiglie, cioè Co. di Polcenigo, Consorti di Castelletto, la quale è estinta, Consorti di Villalta, la quale similmente è estinta, e Consorti di Frassoldo.

Gli altri tutti indifferentemente e indistintamente erano Abitatori e Ministeriali insieme, non escluso la Famiglia de' Savorgnani, perchè questa è stata sempre eminentissima in ogni tempo e separata da tutte le altre di qualsivoglia qualità

siccome le dimostra chiaro l'esperienza, essendo questa sola Città conosciuta meritevole d'essere aggregata fra le Patrizie della Seren.ma Repubblica.

Fra le Ministeriali erano quattro le Famiglie principali, cioè che avevano i principali Ministerj = Consorti di Cuccagna, quali loro di Piatti in quattro Colonnelli, cioè Turchi, Freschi, Partistagni e Dalmasoni; questi si chiamavano Camerarj, perchè avevano carico di guardare la Camera Pa. Ducale particolarmente in tempo di Sedia vacante.

= Consorti di Spilimbergo, quali erano detti Pincerni, ovvero Cancellani, ed il loro ministero era di custodire la Camera del Patriarca.

= Consorti di Maniago e Tricano, venivano chiamati Marescalchi e Dissidifer, perchè portavano la Bandiera Patriarcale in tempo di guerra, e perchè erano obbligati ad aver cura della Stalla del Patriarca

= Consorti di Prampero, quali si chiamavano

=

Maestri di Cucina e il loro Menestero era la
sopraintendenza di essi Cucina.

Li Menesteri degli altri erano di minor qualità e si
vedevano espressi nelle Investiture di ciascuno.

Con la sopradetta divisione di nome e di qualità
di Feudatarj e con l'istesso sopradetto ordine furono
essi chiamati nei Parlamenti, ed in essi distribuiti
e ciascheduno ebbe gli Offizj; e li carichi separatamen-
te, finchè la Patria venne sotto il felicissimo Do-
minio della Seren.ma Repubblica, dopo del qual
tempo si conservò nei Parlamenti intanto [illegible]
il nome di Liberi separato dagli altri come pri-
ma, e si cangiarono però tutto quelli di Ministe-
riali ed Abitatori in un altro solo di Nobili, le
come particolarmente si legge nel Parlamento
che fu celebrato l'Anno 1423. 13. Maggio alla
presenza de' Magnifici e Generosi Signori Gia-
como Trevisano Luogotenente della Patria, Nicolò
Dorzi Consigliere, Pietro Loredan Capo del
Consiglio, Andrea Contarini Savio di Terraferma

mandati ad assistere dalla Serenissima Repubblica.

Col tempo fu anco abrogato il nome di Liberi, e con l'aggiunta a quello di Nobili un'altro di Castellani furono essi tutti confusi insieme e senza distinzione chiamati tutti Nobili Castellani nei Parlamenti, col qual nome continuano oggidì a chiamarsi in tutte le funzioni.

Con la mutazione dei suddetti nomi nei Parlamenti cominciarono in un'istesso tempo le trasformazioni delle qualità delle Giurisdizioni presa per avventura l'occasione della mutazione del nuovo Principe, congiuntura per certo molto opportuna, perche la Serenissima Repubblica, gelante di osservare le promesse fatte alla Patria tutta di non introdurre novità, ma di conservare a tutti i loro Privilegi, aveva allora espressamente commesso agl'Illustrissimi suoi Rappresentanti che dovessero concedere a ciascun Feudatario le Investiture de' Feudi e delle Giurisdizioni con quelle stesse ragioni

e privilegi che gli erano stati prima concessi dai Patriarchi. — Onde gl'Illustrissimi Procuratori vedendo, che non avevano allora alcuna cognizione delle tante diversità delle qualità de' Feudi e Giurisdizioni, cercarono le Investiture di tempo in tempo colla buona fede, esprimendo perciò in ciascuna due clausole solidari, cioè: eo jure quo antè recognoverunt a Rev.ma Patriarcatu, e l'altra sine prejuditio Serenne Reipub.ae A qua. cumque personarum.

La ragione però che nelle Investiture de' Feudi, ch'erano prima d'abitazione o ministeriali fu poscia stà stà inserta la clausola cum mero & mixto imperio, cioè dopo che la Seren.ma Repubblica ebbe il Dominio del Friuli; fu [per mero terso / oltre la] confusione di nome il non aver avuto allora intelligenza del proprio terso, delle parole e delle diverse forme, con le quali erano stati concessi le Investiture dei Patriarchi a ciascun Feudatario secondo la diversa qualità de' Feudi che ciascuno possedeva.

Perciochè nelle Investiture dei Feudatarj liberi e di

quelli che giustamente esercitavano la Giurisdizione
col mero e misto impero in Temp. suddetti dei Pa-
triarchi si soleva espressamente dichiarare qua-
lità di Giurisdizione con una delle seguenti clau-
sole, cioè: jure recti et legalis Feudi cum mero
et misto imperio, overo cum omni modo Juri-
sdictione temporali atque regali nec non mero
et misto imperio.

Ed oltre l'espressione di alcuna delle suddette clauso-
le, o d'altre simili, dinotanti il mero e misto Impero;
solevano li Patriarchi a quelli che toglievano simili
Investiture porgere in una mano una Spada e
nell'altra una Bandiera rossa in segno della vera pote-
sta assoluta del Sangue e dell'ultimo supplizio, il
che veniva espressamente notato in ogni Investitura sic-
come ho io particolarmente notato nell'Investitura
concessa dal Patriarca Nicolò al Vescovo di Concordia
l'Anno 1352. 27. Maggio, nella quale si dice: per
ensem extractum et per Vexillum rubeum, ed in una
all'abate di Moggio l'anno 1396. 12. Marzo dove si dice:
per Gladium et per Vexillum. Il simile anco

si legge nella Investitura del sopranominato Patriarca concessa al co. di Gorizia e del Tirolo l'Anno 1352. 19. Giugno, nella quale si legge: cum trexaccim. Banderiis albis et rubeis ad armaturam suam, e in altra del co. di Prata del 1351. 2. Novembre: Habens in manu Vexillum cum Tindone rubea. – Quindi si vede che con questa stessa maniera hanno continuato li co. di Gorizia a ricevere l'Investitura de' loro Feudi e delle loro Giurisdizioni anco degl'Illustrissimi Luogotenenti, siccome fra le altre si legge in una dell'Anno 1457. 17. Dicembre, nella quale sono inserte le suddette parole: jure antiquorati et legalis Feudi cum Vexillo gerico rubeo, quod in sua gestabat manu pro morum majorum solita dignitate et preeminentia vere libertatis et balij. Nelle Investiture veramente dei Feudi d'Albanza e dei Manifestali ai tempi dei suddetti Patriarchi si diceva: jure recti et legalis Feudi cum Giuris, dictione et Garritum. Dov'è da notare che la parola Garritum, non bene intesa da chi non ha avuto cognizione della propria sua significazione,

ha cagionato gli equivoci, dai quali sono pervenute molte usurpazioni di Giurisdizione. = Per ciocche' la voce Jarrith propriamente e' Italiana, principalmente in Sicilia per espressione di Jure, o di qualita' di Giurisdizione semplice e mista diversa affatto dal mero imperio, essendocche' il nome di Giurisdizione e' come genere, che contiene tre specie, che sono: Giurisdizione semplice, misto imperio e mero imperio, e quella sola ha potesta' del sangue e l'ultimo supplizio e non puo' essere da alcuna persona legittimamente esercitata se nelle Investiture non appare espressa la concessione del mero imperio, onde dicono i Dottori, che sebbene in alcuna Investitura fosse detto: cum omni Jurisdict.ne vel cum omnibus suis juribus, non pero' si dovrebbe intendere concessa la Giurisdizione col mero imperio.

Sta Pornato all'intelligenza della parola Jarrith dice che questa e' Italiana alcune volte dichiarata dai Siciliani medesimi nelle Investiture degli Stati Feudi d'Abitanza o Ministeriali, siccome fra le altre si legge in quella dei Conforti

di Prattina dell' Anno 1367. 17. 7mbre con que
ste parole espresse: usque ad sanguinem exclu
sive, e la costituzione della Patria sotto la rub.
171. la dichiara apertamente, ottrecchè non la
scia di ciò alcun dubbio l'interpretazione fatta
dall' Eccmo Consiglio de' Dieci, li 2 l'Anno 1536.
22. 7mbre sopra la Giurisdizione dei Formentini
Formentini di Cividale nella Villa di Cravo
redo; nè lascierò di dire, [per essere la voce Par
rith alemanna] che così appunto ella sia stata
altre volte interpretata dal Sup. Mag. di Gra
di Contraddittorio Giudizio fra il Capo di Gorizia
da una, ed alcuni Giurisdicenti nelli luoghi di
Plazzano ..... Tarnizza e Vovella
posti nel Carso dall'altra fin l'Anno 1580.
Per comprobazione delle sudette tutte cose si con
sideri il modo, con il quale li Patriarchi investi
vano gli Abbadesse e li Ministeriali della Giu
risdizione col Gonfalo, il quale dimostra aper
tamente quanto fosse ella diversa da quella
del mero e misto Imperio, perciocchè in simili
Investiture oltre l'esercizione del Gonfalo ...

investirsi per fimbriam sue Tunice ovvero per
Capitium, ne' mai si vede in alcuna di quelle
espresso altro modo d'Investitura.

Si aggiunge che in tutti Feudi d'obedienza e li
infeudati, sebbene si chiamavano retti e legali
passavano però, siccome abbiamo accennato di so
pra, anco nelle Femmine in difetto de' Maschj, sic
come si vedono gli esempj non solamente al tempo
dei Patriarchi; ma dopo ancora che la Patria
venne alla divozione della Seren.ma Repubblica,
e ne appaiono Sentenze degl' Illmi Luogo
tenenti e dell' Eccmo Consiglio de XI., e ne
sono dichiarazioni ancora fatte da Sua Serenità
ex certa Scientia.

Oltre di ciò questa stessa qualità de' Feudi soliti
già al tempo dei Patriarchi alienare in ragione
di libero e proprio, e si costituivano li Castelli stes
si in dote alle Femmine con la qualità della
Giurisdizione col Gastito, anzicchè ne appaiono
note di Vendite di quelle anche fatte dopo dei
Patriarchi, cioè dopo che la Seren.ma Repubblica
ha il dominio del Friuli.

Ma quello che risolve affatto ogni dubbietà e che
fa apertamente conoscere che li Feudatarj
d'Abitanza e li Ministeriali, che avevano la
Giurisdizione col Gastaldo, non potessero in veri
Lor di essi esercitare quella col mero e misto
Imperio, oltre le considerazioni di sopra fatte
si aggiunge la decisione espressa dell'Im.
peradore Federico II. fatta fin l'Anno 1230
12. Ottobre sopra l'esposizione del Patriarca
Bertoldo, per la quale espressamente si
proibisce sotto gravissime pene a tutti li
sopradetti Feudatarj della Patria e del
l'Istria l'esercitare alcun Atto di Giuri
sdizione, dove s'ingerisce pena di sangue che
che aspettasse al mero e misto Imperio, onde
si vede che se Podestà alcuno di loro tenta
va di dilatare la sua Autorità col fare alcun
Atto spettante al mero Imperio era questo tale
castigato dal Ministrale del Patriarca, il quale
solo aveva la Suprema Potestà in tutto il Pa
triarcato, che così particolarmente si legge essere
stato osservato l'Anno 1379. contro un Asquino

di Sarmo imputato di delitto di pericolo d'arcere
per aver fatto porre in prigione e tormentati
alcuni Contadini della sua Giurisdizione
in ispregio e pregiudizio della Superiorità del
Patriarca contro la consuetudine di tutta
la Patria del Friuli.

E Fatto per ora Primo dover bastare in questo
luogo per informazione delle specie de' Feudi
retti e legali, e delle qualità cosi de' Feudata
ij come delle loro Giurisdizioni. — Resta
che brevemente vediamo a quali obblighi fos-
sero gli Feudi alli Patriarchi cosi in tempo de
pace come di guerra, e per non Tediare dico,
che gli Abitatori erano obligati custodire loco per loco
li Castelli a loro concessi, e di custodirli come Mi-
nistri del Patriarca, e di reflettirli ad ogni suo
piacere, e ad sua requisizione ammettere in essi
Castaldi ed altri Commessi dell'istesso Patriar-
ca, riparando e riedificando quelli a loro pro-
prie spese.

Li Ministeriali veramente avevano l'obbligo
de' loro Ministeri, ciascuno separatamente

spresse nelle Investiture, nelle quali si esprimevano solamente i Terreni e Masi annessi per occasione di detti Ministeri; - Nel tempo di Guerra erano poi questi, insieme con tutti gli altri Feudatarj, obbligati a loro proprie spese di prestare il servigio militare parte con Elmi e Lancia a cavallo, parte con Balestre similmente a cavallo in quella quantità ch'era corrispondente ai Feudi da loro posseduti, siccome si vedono descritte nei Rotoli antichi, fra' quali si vede esservi fatto l'Anno 1327. nel tempo del Patriarca Pagano, nel quale fu limitato il prezzo de' Cavalli con queste formali parole: „Statutum „et formatum fecit quod Equus pro Elmo sit et es- „se debeat valoris centum librarum, et Equus pro „Balestria sit et esse debeat valoris quinquaginta „librarum denariorum novem parvorum et quod „unusquisque paratus sit Equis et Armis."

La quantità dei Cavalli descritti nel suddetto Rotolo fu in tutto il numero di Cavalli 525, compresi quelli de' Feudatarj d'Istria.

Questo è quanto ch'io ho potuto così in compendio

ed in restretto rappresentare a V. S. Illma circa
le particolari qualità delle Specie del Feudo retto
e legale, e quando Ella si compiacerà di vedere la
giustificazione delle cose, le sono Pronto con ogni fe-
delità; da me Spetta, mi esibisco prontissimo ad
ogni suo piacere di mostrargli la verità del tutto
con Scritture autentiche di pubbliche persone e con
le dottrine e le autorità di principalissimi Scrit-
tori de' Feudi.

Ma prima ch'io faccia punto sopra la prima parte
della presente informazione parmi essere necessario
che ritorni all'altra Specie de' Feudi semplici, del
la di cui origine ragionerannno a principio, e
che brevemente a V. S. Illma io esplichi le
sue qualità proprie.)

(Onde ha da sapere che due sono le qualità del
Feudo semplice, cioè Feudo presunto e Feudo Con-
suale.)

Feudo presunto si chiama ex virtù della Parte del
l'Eccmo Senato de' 24 Maggio 1575, nel quale
si dice, che se fossero stati alienati i Beni dai
Feudatarj Giurisdizionali, li quali fossero posti
nella loro Giurisdizione (che però non fossero nomina-
tamente e specificatamente descritti nelle antiche

Investiture) dovessero li possessori pigliare di essi
beni le Investiture come di Feudi posanti per es-
sere quelli posti nella Giurisdizione del Feudatario
Venditore, il che è stato sempre dopo osservato e si continua
ad osservare, facendosi e rinnovandosi le Investiture di
quelli, come degli altri Censuali, sotto le pene di ca-
duità:)

Il Feudo Censuale veramente è molto ampio, e consiste
in molte e varie qualità di Censi, quali sono chiama-
ti col nome di Officii o Livelli, e quali sono pa-
gati variamente, cioè in ispecie di biade d'ogni
qualità, di Vini, di Denari, di Cere, di Specierie,
di Metalli e di Animali quadrupedi.

Le spezioni di queste Censi sogliono essere esercitate da
gli Uomini Vassalli = negoziranti al pubblico ogni
canto ogni tre Anni, e queste sono le principali:
Officio di Corte = Castaldia di Cividale =
Castaldia di Tolmezzo = Castaldia di Pagagnano
= Capitanato di Trecesimo.

Sotto ciascuna di queste si comprende una quasi infinità
di Officii e Livelli, i quali sono chiamati
con nomi stravaganti, e dei quali non si sa la
vera etimologia. Ond'è facil cosa che riferbino an-
cora gli stessi nomi dei Longobardi dai quali furono

instituiti

L'Officio di Corte si vende senza alcuna Giurisdizione.

Le Gastaldie e Capitaniato si vendono con una qualche Giurisdizione, la quale viene esercitata dai loro Condottori, quali parte oltre gli officii e le volte ordinarj descritti nei Libri delle loro Condotte) causano l'utile di parte di tutte le condanne pecuniarie, che vengono date dai Rei sotto la loro Giurisdizione. —

Sotto l'Officio di Corte si comprendono le esazioni di tutte le Gastaldie e Capitaniati, le Giurisdizioni dei quali vengono esercitate da particolari Famiglie, alle quali sono state concesse per privilegio della Serenissima Repubblica, e queste sono: Il Capitaniato d'Oriano, — Il Capitaniato della Motta, — Il Capitaniato di Moggumberga, — la Gastaldia di Sedegano.

Il Capitaniato d'Oriano fu concesso agl'Illmi SSri = Gabrieli coe. di S. Polo, quali esercitano la Giurisdizione mediante un loro Capitanio col mero e misto Imperio, senza però l'esazione dei Censi a quello sottoposti, quali come si è detto sono riscossi dal Condottor di Corte, e senza aver voce nel Parlamento. — Sono però due

voci per Aviano nei Parlamenti; l'una delli Nobili d'Aviano chiamati con li Castellani, e quelli non hanno ne' Giurisdizione ne' Feudo, ma la detta prima voce, l'altra della Comunità d'Aviano similmente alla sola voce senza Feudo e senza Giurisdizione. Al tempo dei Patriarchi Aviano avea una sola voce ed era il primo chiamato fra gli Abitatori, e si soleva scrivere Castaldionibus et Abitatoribus Aviani.

Il Capitanicato della Meduna fu similmente concesso dalla Serenissima Repubblica agl'Illmi S.ri Michiele insieme con l'esazione dei Censi a quello sottoposti con obbligo però di pagare alla Magnifica Camera Fiscale overo al Conduttore dell'Affitto di Corte Ducati .... all'anno, e leggendo li detti Illmi Sig.ri Michiele un Vicecapitanio, il quale assiste alle Sentenze, che sono fatte da quei Feudatarj, e rimosse tutta parte di tutte le condanne; Meduna ha una voce in Parlamento fra le Comunità. Al tempo dei Patriarchi era fra gli Abitatori al Terzo luogo, e se gli scrivava Castaldoribus Abitatoribus Methume

Il Capitanicato di Sofumbergo fu già concesso dalla Serenissima Repubblica alla Casa Trivisano

con la sola Giurisdizione senza l'esazione dei Censi,
ma dopo gli fu concessa anche l'esazione dei Censi per
benemeriti di quella Casa con obbligo di pagare annual-
mente ogni Anno alla Magnifica Camera
Fiscale. — Al tempo dei Patriarchi era fra gli
Abitatori, e Ministeriali e se gli scrivea Abitatoribus
e Ministerialibus Soffumborghi.

Si comprendeano sotto l'Officio di Conte la Gastaldia
di Sedegliano, l'esercizio della di cui Giurisdizione
semplice col Saredo è particolare alla Casa Ma-
nini, della quale è posto a lor piacere il Gastaldo;
questa non ha né ebbe mai voce nel Parlamento.

Sono alcuni altri beni Censuali sottoposti all'officio
di Conte, quali hanno annessa una qualità di
Giurisdizione semplice, che viene esercitata da chi
sarà possessore di essi beni, quali possono essere
liberamente alienati, come gli altri Allodiali,
e con la loro alienazione s'intende ipso jure aliena-
ta la loro Giurisdizione onde se li venditori volessero
alienare solamente li beni e ritenere la Giurisdi-
zione non potrebbero ciò fare, essendo questa qualità
propria spettante ai beni e non privilegio
concesso alle persone. — Di questi ne sono
particolarmente nella Villa di Colloredo di Prato

=

contro li quali fu li mesi passati scritto da V. S.
Illustrissima dagl' Illmi Signori Provveditori
sopra i Feudi, acciò fussero ultimamente, che come li in-
vestiti della suddetta Villa dovessero nel termi-
ne di giorni 15. comparire al loro Magistrato
per ricevere le Investiture delle loro Giurisdizio-
ni, ed il simile gli stessero che far dovessero contro
i Giurisdicenti di Sedejano.)

Dal che si scorge manifestamente che li sopra
detti Illmi SSri Provveditori sopra li Feudi
non hanno avuto fino ad ora vera informa-
zione delle specie e delle qualità dei Feudi,
e delle Giurisdizioni di questa Italia. Onde
non hanno fatto cosa che se quelli della sud-
detta Villa di Colorito di Prato e quelli di Se-
dejano fossero comparsi al suddetto Illmo Officio
dei Feudi, dove si concedono tali mero e misto Imperio, avessero potuto
far cangiare la natura e la qualità delle loro Giurisdizioni, e ottenere privilegio d'In-
vestitura che non ebbero mai.

Si aggiunge inoltre un'altra qualità di Feudi sem-
plici, li possessori dei quali non pagano annual-
mente come fanno gli altri sopradetti Enfiteuti

d'effetti d'Cavalli, ma hanno essi il carico Militare
in tempo di guerra, conforme agli obblighi dei Feudatarj Giurisdizionali, essendo essi tenuti mantenere
Cavalli a loro spese e Soldati, siccome particolarmente la S.ª Illma vede chiaro dai Ruoli della
Milizia così della Città come della Patria, nei
quali sono essi descritti.)

La malizia dei Feudi semplici o unfeudati è amplissima in questa Patria, perchè si estende in tutti
li loro Feudatarj sottoposti non solamente al
lo superiorità di S.ª Illma, ma ancora a
quella di Civitate, di Sacile, di Caneva, ed ha
bisogno di grandissima applicazione per regolare
i disordini che sono stati introdotti con notabilissimo pregiudizio delle pubbliche ragioni, le
quali sono fatte e si fanno ogni giorno non solo
difficoltose, ma in gravi parte inesigibili, onde
quando non vi sia presto applicato opportuno rimedio da Sua Sig.ria con Provvisioni e Ordini convenienti, si faranno quelli maggiori, e si renderanno forse irrimediabili.)

Da quanto è stato da me per quello fedelmente
e humilmente esplicato circa la malizia Sociale di questa Patria da S.S Illma ricercata

//

e dall' Eccmo Senato sommamente desiderata ha

1/ Ella potuto facilmente comprendere quali e quanti
siano li pregiudizj e gli abbagli in tutte nella
Trasformazione delle Giurisdizioni e quanto necessaria
sia la loro regolazione, et che si conosca
assai più chiaramente dall'esame che si farà
nella Seconda parte, quando però sia prima
fatta la perfettazione della particolare Instruttione,
dalli Rivenditorj; dei loro Feudi conforme gli obbligh
che da V. S. Illma imposteglj, perche da
quelle principalmente dipende la vera intelligenza e la interpretazione di tutte le altre suf-
ficienti.

Frattanto supplico V. S. Illma, che per sua innata
bontà si compiaccia di gradire in questa mia piccola
dimostrazione di ossequio la grandezza d'affetto,
col quale io mai stancherò mai impiegarsi negl'interessi
di V. Sria =, assicurandola che poiche io non posso
col mestiere delle Armi, e con le vite dei figli
nelle Armate Schiere de' miei Cittadini, concor-
rere in tutte le parti, ovunque si tratti l'unità
ossequio di Sua Sovrana =, e un largo spargimento
di sangue, dargli alcuno esempio dell'incorrotta
mia Fede, mi asserisco almeno in questa Toga

=

nella quale de' miei Studj di accordare la pena del
delitto con le leggi sante e con gloriosa conseguenza
giunga ai piedi del Tribunale della mia credenza Dovo-
zione verso la Serenissima Repubblica che Dio Signo-
re, insieme con V. S. Illma per sempre felicità
e conforti.

L. ri.tissimo e Umiliss.mo Serv.e
Daniele Fabbricio Avv. Fiscale

(X) Particolare in Lettere dell'Eccmo Senato dei
25 Luglio 1636. scritte dall'Illmo Signor Ni-
colò Pisaruni Luogotenente Generale della Pa-
tria del Friuli.

Il Dottor Fabbricio, Fiscale di questa Camera,
già con l'ordinaria sua prontezza e virtù, l'af-
fare di un libro molto diligente nella materia
dei Feudi, e parte di esso capitò anche qui
con pubblica soddisfazione, e perchè il servigio
si conosce dover riuscire grandemente utile, e perciò
sommamente necessaria la sua compita esecuzione

a V. S. commettiamo di eccitare la sua diligenza al la continuazione dell'opera, sicche' resti quanto prima ridotta al desiderato fine, potendo esser certo, che sara' gradito l'impiego delle sue fatiche per quell'avvantaggio che ne puo' risultare al servigio pubblico.

Parte - Seconda

La dichiarazione proposta da noi da farsi in questa seconda parte sopra l'esame delle Investiture per conoscere la vera natura e le qualita' proprie di ciascun Feudo e di ciascuna Giurisdizione devo versare sopra quattro Capi principali, sotto de' quali si comprendono tutte esse Investiture, e queste sono le quattro formole d'Investiture, le quali ai tempi dei Patriarchi erano solite con diverse clausole essere da loro concedute alli Feudatarj di questa Patria, la intelligenza delle quali separatamente esplicata fara' conoscere facilmente

quando imperò sia e sia stata la protestazione del mero e misto imperio da quei Feuda tarj, li quali nelle prime Investiture de' loro Feudi non mostrarono nominatamente espressa la concessione di quella.

Da' clausola della prima formula dell' Investitura ora con mero e misto Imperio, e da quelle loro ivi dette le seguenti di sola mera, ecco' le quali però non cade alcuna dubbietà.:

Del Vescovo di Concordia per l' Investitura dell' Anno 1332. 29 Maggio.

Delli Co: di Prata per l' Investitura dell' Anno .....

Dell' Abate di Moggio per l' Investitura dell' Anno 1396. 12. Marzo.

Della Comunità di Tolmezzo per l' Investitura dell' Anno 1395.

Nella seconda formula dicemo che era la concessione dei Beni in Feudo con la Clausola semplicemente jure recti et legalis Feudi, e di queste le più antiche Investiture io ho trovato finora essere le infrascritte:

Panigai = 0. Investitura 1210. ultimo gnbre = 1359 2. Agosto.

Savorgnano = 1252.

Mezzanina = Investitura 1568. 3. Marzo

Melso = Investitura 1278. 1400. 11 Maggio.)

Spilimbergo = Investitura 1334. 28. Ottobre.

Solimbergo = Investitura 1349. ultimo Maggio.

Prampero = Investitura 1340. 7. Marzo = 1353. 16 Settembre.

Varmagno = Investitura 1253. 17. Agosto

Peraz = Investitura 1275. = 1282 = 1352. 17. Febbrajo = 1421. 29. Gennajo = 1457. 10. Ottobre - 1476 6. Gennajo.

Attimis = Investitura 1275. 1296. 12. Giugno = 1353 25. Maggio.)

Arcano = Investitura 1320. 1. Marzo.

Zagagna = Consorti = Investitura 1331. 16. Febbrajo

Santa Croce = Investitura 1335. 7. Marzo

Varmo = Investitura 1356. 3 Giugno

Manciano = Investitura 1393. 27. Settembre

Prampero = Investitura 1371. 7 Settembre. 1457. 8 Ottobre Nella Investitura formola era espressa la clausola con condizione di Devolo d'Obbligazione, e di questo ne parlano Titoli Investitarii ho trovato minora ostacolo seguenti:

Castel Pagano = Investitura 1339. 27. Febbrajo.

Buri = Investitura 1342. 26 Aprile

Turrente = Investitura 1366. 11. Giugno - 1369. 14. Giugno = 1396. 3. Marzo.

Pugagna = Eredi = Investitura 1396. 10. Aprile.

S. Daniele = Nobili = Investitura 1450. 3. Maggio.

Strigiana 1441. 3. Giugno.

Nella quarta formula erano concedute Ville in Feudo con la clausola jure recti et legalis Feudi cum Jurisdictione, o semplicemente, con un altre aggiunto cum Jurisdictione et Dominio, e di queste ancora le più antiche ho finora trovate espresse le infrascritte.

Segge = Investitura 1231. 5. Giugno - 1267. 15. Gennajo.

Helso = Investitura 1225. 1314. 6. Gennajo.

Castrisio = Investitura 1359. 10. Giugno = 1478. 3 Ottobre.

Fratina = Investitura 1364. 16. Dicembre.

Brazzacco = Investitura 1564. 7. Marzo.

Semona = Investitura 1349. 22. Novembre.

Buano = Investitura 1373. 9. Agosto = 1457. 8. Ottobre 1471. 27. Agosto = 1466. 11 Gennajo.

Varmo = Investitura 1371. 13. ymbre

Parigai = Investitura 1396. 10. Febbrajo

Pers = Investitura 1332. 11. Gennajo = 1565. 29 Dicembre

Rassolde della Villa di Mortegliano = Investitura 1312. penultimo Maggio.

Mariano = Investitura 1335. 31. Agosto = 1393. 27.
Settembre = 1405. 2. Aprile

Spilimbergo = Investitura 1338. gennaio = Marzo.

Pramper = Investitura 1373. 1° Ottobre - 1375. 1° Ottobre.

Castel Pagano = Cavenzago = Investitura 1356
24. Settembre.

Rugogna = Investitura 1369. 17 Gennaio

Zoppola = Investitura 1405. 23. Dicembre.

Torre Castello = 1367. 18. Settembre.

Polcenigo = Investitura 1290. 13. Luglio

Cividale = Investitura 1253 - 1369. 15. Marzo - 1405.
1° Ottobre.

Trasoldo = Investitura 1509. 17. Febbrajo.

Venzone = Gemona = Investiture 1496. 3. Giugno

Tutte le Investiture delle sopradette tre famiglie hanno ultimamente senza declinazione cangiate le clausole, ch'erano prima fra loro diverse, siccchè a tutti li Feudatarj indifferentemente è stato inserito nelle Investiture la concessione del Feudo colla Giurisdizione di mero e misto imperio con potestà di Sangue ed ultimo Supplizio.

Fisse ora un dubbio se un giusta ragione abbiano i Feudatarj potuto ottenere le dette Investiture con la sopradetta clausola, oppure se piuttosto sia

... Sulla da loro usurpata con pregiudizio delle pubbliche
e dei privati diritti la Giurisdizione col mero e misto
Imperio.)

Sopra di che per intelligenza di sì importante materia dobbiamo brevemente dichiarare le qualità proprie del Feudo retto e legale, e quelle del Feudo di Abitanza, e perciò quello che significa il nome di Giurisdizione col mero e col misto Imperio.

Perciocchè in la cognizione di questi particolari, come principij necessarj, più facilmente potremo arrivare all'intelligenza perfetta della verità.

Dico adunque, che secondo la regola è da dividere di tutti li Feudetti, il Feudo è di due qualità principale, uno si chiama Feudo proprio e l'altro impropio e degenerante.

Il Feudo proprio è quello, che si dice Feudonetto, il quale da principio è stato concesso per grazia e benignità del Principe, appresso del quale rimane il diretto dominio, e l'utile appresso al Feudatario, che consiste in beni stabili che passa nei discendenti maschj in infinito, che non può essere alienato senza l'assenso del Principe, e che per questo il Vassallo è obbligato prestare il giuramento di fedeltà al suo Principe, e il

Servigio personale, ne' quale per sua natura ha a
ver una qualità di Giurisdizione.

Il Feudo improprio e degenerante si chiama quello che
non ha proprietà naturale di Feudo, perche' passa
tanto in maschi, quanto in femmine, ed è ob
ligato a varij determinati Ministerij, siccome
le leggi che erano già i Feudi chiamati di
Guardia, Fedeltà, Avocazia, ed Abitazione,
i quali erano concessi con espressa
condizione di accompagnare il Padrone, e di
apparecchiare la Mensa, o di comprare i cibi
per la Corte, o simili altri ministerij, dei qua
li dissi sumente trattano i Feudisti, e questo
avuto non ebbe mai per sua natura annessa qua
lità alcuna di Giurisdizione; onde ciò non
se vedere con gran fondamento di ragione pos
sa alcuno affermare, che alle dette qualità di
Feudatarij, cioè di Feudo nobile, legale, nom
plicemente, e di Feudo d'Abitanza a quella s.
se più minima qualità di Giurisdizione sia
stata delle prime loro Investiture.

La difficoltà consiste nel vedere di gli atti, nelle
Investiture dei quali era espressa la clausola
cum jurisdictione, Iarrito, & Dominio, &

un'altra specie anche quella del mero e misto Imperio.

Per intelligenza di ciò è da sapersi che la ammini-
strazione Giustizia è qualità propria per natura
e per essenza solamente del Principe, e degli altri uomini è qualità accidentale.

Quest'Amministrazione di giustizia per degli an-
tichi Legislatori chiamata Giurisdizione,
e perche questa versa circa due oggetti prin-
cipali che sono, l'uno il Corpo e la vita dell'
Uomo, e l'altra li beni esterni, divisero però
li medesimi Legislatori in due parti princi-
pali il suddetto nome di Giurisdizione, chia-
mando l'una Imperio, e l'altra Giurisdizione
semplice.

E quello diedero la potestà sopra il corpo, e la
vita dell'Uomo. Questa, veramente, vollero
che avesse facoltà di giudicare li beni esterni
conservando, e con giuste bilancie distribuendo
a ciascuno il suo.

Alla Giurisdizione dell'Imperio assegnarono
pure qualità diverse, perciocchè fu diviso
in mero e misto, l'uno e l'altro dei quali
distinsero in tre gradi, cioè Maximum, Majus,
Magnum, Parvum, Minus, Minimum.

Il mero Imperio delli due primi gradi assegnarono
la Potestà assoluta del Sangue ed ultimo Sup-
plizio significato nella Spada, suo proprio Se-
goltisio, chiamandolo parimi Potestas Gladii.
Al Terzo grado Magnum diedero facoltà di ban-
dire e relegare, e questi tre primi gradi vollero
che competissero propriamente all'Offizio, Utilità
del Principe, il quale senza alcun privato in-
teresse, ma per solo e puro zelo di Giustizia
per la quiete, pro e beneficio del Popolo eser-
citata contro li delinquenti flagelli e pene
fino alla morte, leva la libertà agli uomini con-
l'esilio e con le relegazioni, condanna alle car-
ceri, ai cippi ed ai remi li malfattori. Potes-
tà invero con grande e Santa Rimedio tutti li
Principi, che particolarmente al tempo della
Repubblica Romana non ad altre cose erano
dedita che ai Supremi Magistrati, li quali
singolarmente la dimostravano fatte nelli
fasci con li scuri che dai Littori erano loro por-
tate avanti come propria insegna, mentre per le
Strade li precedevano.)
Al quarto ed al quinto grado del mero Imperio
concesse autorità di castigare licenziosamente,

che propriamente si diceva Modica correctio, e
questa era quella qualità che apparteneva al Giudice
ordinario semplice, come per legge è detto.)

Ed all'ultimo grado, cioè Minimum, diedero facoltà
d'imporre pene pecuniarie, ed è propriamente
quella per quod multa pecuniaria imponitur.

Il mistò però ha similmente gli stessi gradi.

Il primo ed il Secondo Maximum et Majus si
appartano solamente al Principe, e versano circa
il concedere la restituzione del tempo per l'età
apta ad essere ammesso a difendersi, nonostante la
sentenza e nell'apertura delle suppliche straordina-
rie.)

Il terzo ed il quarto, che sono detti Magnum, Par-
vum versano circa la cognizione piena delle
Cause, come per esempio concede ad alcuni
il postosto, restituire in integrum, levare altri dal
possesso sotto pene reali e corporali, interporre l'Au-
torità alle alienazioni ed altre.

Il 5.° e 6.° grado, cioè Minus, Minimum, conosce
sommariamente ed in breve cognizione di lieve considerazione,
nelle quali non si ricerca piena istruzione delle
cause.

La semplice Giurisdizione attesi tutti li medesimi.

6. gradi; ed è quella che viene esercitata dal Giudice mercenario nelle cause che versano fra persone private.

Quella del I. e II. grado, chiamata Maestra, Major, versa circa le cause di gravi pregiudizj, cioè circa lo stato e la condizione degli uomini, se sono liberi o di condizione servile, e quelle cause nelle quali trattasi dell'onore e della fama degli uomini, e versa similmente circa la cognizione della condanna civile, ed in caso che alcuno, non avendo beni, fosse condannato nel Capo.

Quella del Terzo grado, è Magna, versa nell'aver facoltà di giudicare cause oltre la somma di Ducati 300.

La quarta della Sava, pure giudicare fino alla somma di Ducati 300.

La 5.ª e la 6.ª, della Minor, Minima, sono delle Ministri e non hanno certa regola per esse di loro conformazione.

In due maniere s'acquistano le Giurisdizioni, o col titolo di Privilegio, o con Giustizia e propria da chi ha autorità di concederla, ovvero con una lunga e non mai interrotta permissione del Principe, la quale ha forza di privilegio e di dir

essa titolo presunto.

Quando consta del titolo detto, la presunzione non ha luogo, perche' la presunzione cede alla verita'.

Ora che abbiamo dichiarato li soprascritti Termini, come per fondamento del nostro discorso, debbiamo esaminare la questione circa le Investiture, nelle quali si agita disputa la clausola jure recti et legalis Seu di una giurisdictione semplicemente con l'altra aggiunta del Feudo e del Dominio sopra delle quali per facilitare maggiormente l'intelligenza vedremo separatamente due cose:

La prima e principale sara' sopra la concessione cosi' Giurisdictione semplicemente.

La seconda e la terza versera' sopra l'interpretazione del Feudo e del Dominio.

Circa la prima se con la concessione di Giurisdizione, semplicemente fatta, s'intenda esser concesso il mero e misto imperio, e' stata fra li Giureconsulti gran Dissima discrepanza, anzi si puo' dire proprio che sia stato fra loro un conflitto di tre contrarie opinioni. Perciocche' altri hanno affermato, che concessa Jurisdictione etiam merum et mixtum imperium concessum videatur; altri hanno negato, sostenendo che per simile concessione s'intendesse la

semplice Giurisdizione) cioè, chiaramente escluse, e non
impero; altri veramente hanno procurato di conci
liare insieme le suddette contrarie opinioni con di
verse distinzioni, e cioè che sembra ad alcuni che
la più comune opinione dei Dotti sia quella la
quale sostiene la più affermativa dell'inclusio
ne, ad ogni modo però quei medesimi Dottori convengono
cioè unicamente in una limitazione, cioè
che la medesima opinione s'intenda aver luogo quan
do non vi sia un contrario giusto fondamento di
ragione che persuada a dover restringere la in ter
pretazione della una sotto alla Giurisdizione civile
semplicemente, il che, dicono essi, si comprende
dall'intelligenza della prima Investitura, l'inter
pretazione della quale secondo i medesimi devon
de assolutamente dal conoscere e dal penetrare
qual fosse la mente e la volontà del Principe,
dal quale fu concessa la prima Investitura,
e per ciò fare fondatamente a due principali con
siderazioni appoggiano come quasi a due cardini
la cera intelligenza della mente e della volontà
del Principe, l'una di queste è il solito, l'altra
il consimile. Con considerazione circa il solito,
dicono i Giureconsulti, deve conoscere ogni sa

confuetudine), con'del luogo dove' furono concedute le
Investiture, come anco degli altri luoghi dove tali
tali concessioni si devono essere fatte.

Ma perche' apparisce tutti li maggiori Principi del
l'Europa si siano essercitati, che la
concessione del Feudo, fatta con la Giurisdizione com-
prende seguentemente la semplice Giurisdizione Ci-
vile, intendo di cio questo luogo riferire primieramen-
te le dichiarazioni fatte dai medesimi Principi,
perche' pertanto da questa intelligenza vedremo piu
facilmente in cognizione della volonta' dei Pa
trianchi nelle concessioni delle Investiture dei
Feudi del Friuli.

E per degno principio apportero' l'esempio della
Repubblica Romana, nei Tempi che Ella
dava le leggi a tutto il mondo, per Legge del
la quale era espressamente determinato, che
nelle concessioni di Giurisdizioni fatte a privati
persone non s'intendesse compreso il mero Imperio,
il che fu dichiarito da un Giureconsulto Le
gislatore con queste formali parole: Man
data jurisdictione privato clam imperium quod
non est merum videtur mandari quia jurisdictio si
ne modica coercitione nulla est. - Dalle quali paro
le di compimento sensibilmente [illegible] non, che vi non

de Principi Imperiali immediati non contiene
in se il mero Imperio, cioè anche manifestamente
si comprende che a quella si aspetta la qualità del
quarto e del quinto grado.

Supposto della Repubblica Romana alla Maestà Cesarea, ed alla pratica di quella Corte, dico, che la concessione del mero Imperio, la quale suol esser fatta da N.S. M.re Innocenzo, come espresse nell'Instituta con la sola, che nominatamente significhi la Potestà del Sangue, siccome attesta Andrea Simeonsfelt Alemanno, Consigliere della Maestà Cesarea, usa le quali formali parole: Singularitas notandum est pro „Nobilitas Germaniæ qui immediate Imperatorem re„cognoscunt et ab eo merum Imperium accipiunt Ger„manice Das Hohe Gericht oder Blutbann =" Le quale in nostro significato dicono: Con ogni Giurisdizione etiam di Sangue; dicha non basta la semplice parola Gericht, la quale è la stessa Giu.a, o Giurisdizione, ma si ricerca anco l'aggiuntà dell'addittivo Hohe, che significa ogni, e quella di oder Blutbann, cioè anco di Sangue, la quale propriamente esprime il mero Imperio.

Facendo qui passaggio alla Maestà Cattolica, dico

che nel Regno di Spagna il vero Dritto fu stimato
più in molte occasione, e con grandissimo riguardo
conceduto solamente in occasione di segnalate azioni
fatte dai Vassalli in benefizio del Regno in tem-
po di pace, e di guerra. La data concessione però
se non appare nominatamente specificata nelle
Investiture non s'intende giammai compresa sot-
to la sola generica ambigua, siccome
si pretende Pietro e Simone Decano sotto Spagnuolo,
in balia di cui fu da sequandissimandatis Regum
Hispaniæ, dicendo: „non confusa aut indeterminata
verborum congerie sed formula transferatur ad speciali &
expressa denominatione concedi necesse est."

E nell'istesso Dottore attesta che l'opinione dei Dot-
tori Siciliani e di quel Regno ribellata, soggiun-
gendo poscia: „et licet attenta dispositione Juris communis ere-
„dici et communis sententia sit quod concessio sportet et motu
„proprio Principis scribat merum Imperium, tamen
„hodie jure nostri Regni prima opinio verior videtur attenta di-
„spositione Pragm. in Lib. 3. Titulo de las Donationes
„l. 6. rationum ex qua colligitur verba concessionis debere
„strictè, non attenta illa distinctione quam Bartolus adnotat
„in lege inter eos et de aquirendo rerum Dominio." E poscia
(aggiunge) anco il medesimo Autore in Singolare Spa

Spagnuola: „ Quisto Senorch de Vasselos non tienun carta,
= „ Jurisdiction ne de ne ha da per luch sino la que monstrán
„ per titolo."

Nel Regno di Francia sono tre gradi di Giurisdizione, cioè Alta, e Media è Infima, ed alcuni ve aggiungono anco per quella de Feudali. Il loro Ingegnere ha ius alla Giurisdizione Alta solamente. = La media giudicia delli Signori loch li permette, la pena però delle grandi e terribili non può ridurre ha soldi. Quella Infima giudicia però all' istessa somma de ha soldi, ma però si ne Manga di giudicare solamente le persone subditi e non altre.

E' però da notare singolarmente, che sebbene quelli hanno la Giurisdizione Alta, e Media il loro Regio ius è limitato nel detto esercizio, stache non possono essi ingerirsi nel giudicare casi d'omicidij, di Rapto, d'Incendio, e d'altri delitti gravi, la cognizione de quali è riservata con formine privato a giudici Regij solamente, siccome attesta il Regiano Giureconsulto Francese con le seguenti formate parole: „ Non judices Dominorum temporum Imperium habentium non cognoscere de omnibus omnino criminibus vel ubi de homicidio, de Raptu, Incendio et aliis casibus Regijs nil vocant quorum cognitio judicibus

„Regis tributa, et privativa, et alia hujusmodi Castellanie„ .

del Regno di Napoli mentre questo era diviso fra' piccoli Regj se ben questi concedessero Feudi a diverse qualità di persone abili con Giurisdizioni e con Titoli respettivi di Baroni, de' Conti, de' Marchesi, e de' Principi, ma sebbene nelle Investiture era espressa la clausola cum Jurisdictione, in essa però non s'intendeva compresa la concessione della Giurisdizione Criminale, ma la semplice Civile solamente, ed il simile osservasi in quei tempi nel Regno di Sicilia, siccome attestano due Gravi reconditi gravissimi di quei Paesi, l'uno Andrea D'Isernia, chiamato l'Interprete di il Lume de' Feudisti, e Marino Freccia dottissimo e a quello non punto inferiore, il quale dice queste parole: „ Potestas et auctoritas cognoscendi „ de causis imperii meri, pendet a mero Regis qui solus „ habet jus Gladii in Regno."

Per comprobazione di che il medesimo Freccia riferisce particolarmente che Carlo I. nuovo Re di Napoli, il quale ascese alla Dignità regale l'Anno 1265., concesse in que tempi in Feudo a Carlo suo unigenito figliuolo la Città di Palermo con titolo di Principe e con l'aggiunta di molte terre

della Stella e Cilla' al detto Principato annesse, ma perciò
non gli concesse col Feudo che la semplice Giuri
sdizione Civile, cioè che nella sola Città di
Salerno, della quale per la dignità di Prin
cipe volle, anch'egli ancora la Giurisdizione
Criminale, ma per la restante totalmente
dentro i muri della Città", ed asserma il Dot
to Marino Freccia d'aver egli veduto l'Inve
stitura, ed il Privilegio del suddetto Feudo, quale
esiste nell'Archivio di Napoli, soggiungendo il
medesimo Autore che questa stessa forma d'In
vestitura era solita ed ordinaria nelle conces
sioni de' Feudi e delle Giurisdizioni in quei tempi.
Ecco dunque giustificato, che secondo la consue
tudine di tutti li maggiori Principi della
Europa nella concessione delle Investiture de' Feudi
una jurisdizione non s'intendeva giammai concesso
il mero Imperio, che è la Giurisdizione Criminale,
ma la semplice Giurisdizione solamente.
Via via viviana e in quei tempi medesimi essendo
stati dai Patriarchi concessi li Feudi con la Giu
risdizione sotto le stesse forme d'Investitura
posta da loro concessa alla Giurisdizione che la
Corte Sacra stata per ciascheduna cosa quasi

mostrato di credere che tutti i titoli di Principi per Stati, per Regni per Imperj Signorie di dignità ai Sa. Pontefici avessero in quei tempi succeduti i Feudi con titolo di dignità di Baroni, di Conti, di Marchesi e di Principi con la semplice Giurisdizione Civile essluso affatto il mero imperio, e che all'incontro il Patriarca, sebbene Principe libero, e non già Feudatario della Corona Imperiale come venne detto da alcuni Canonisti incorsero nelle Discussioni del Regio Ufficio di Nizza, ne Trattato però di Stato, dicendo in riguardo di quello si poteva piuttosto chiamare Vassallo, avesse fatto con quella Corona del mero Imperio.

Ma per venire più particolarmente in cognizione di questa verità dobbiamo premieramente presupporre per fondamento certo che non potesse alcun Feudatario di questa Patria esercitare altra autorità nel giudicare nel Civile o nel Criminale se non quella apparsa espressa nelle Investiture espresso privilegio, da principio concesso ovvero con particolare e speciale licenza e autorità dei Patriarchi permesso.

Questa autorità si vede attestata da Odorico Canonico, da due Patriarchi = Ludovico e

Marquardo = per comandamento dei quali, avendo
egli l'Anno 1306 compilato un Memoriale
riferito, ma però difforme, tutte le ragioni e pre-
rogative godute in quei tempi dal Patriarca,
tanto in temporale quanto in spirituale, in
quello particolarmente esplicò anco le cose in ter-
ligenza delle Investiture, e diritti espressamen
te quali sono stati mente e la volontà certa
dei Patriarchi nelle concessioni delle Giurisdizioni,
avendo egli perciò lasciato scritto le precise pa
le: „ Notandum est etiam publicaque notorium exi
„ stit quod in Civitate Aquileye nec non in Terris
„ Illini, Civitatis, Austrie, Humony, Jenzon, Tulmetti,
„ Montispalconis, Portus Truani, S. Viti, Sacelli, Methune,
„ ceterisque Patrie locis nullus habet, vel pretendere potest
„ in civilibus vel criminalibus aliquid nisi quantum de
„ speciali privilegio vel licentia autoritate memoratorum
„ Patriarcarum obtinere noscuntur."

(A) Per corroborazione di questa nota vedasi la Decisione dell'
l'Imperadore Federico II fatta presso Ravenna
fin l'Anno 1238. sopra l'indolenza del Patriarca
Berlotto contro quei Feudatarj, e quali in quel
tempo avevano usurpato il mero e misto Imperio,
nella quale sono inserite queste formale parole: „

„De criminalibus causis, furtis fustigationibus, vel simi-
„libus que ad judicium sanguinis pertinent vel me-
„rum et mixtum Imperium sapiunt cognoscere vel.
„tamen se intromittere sine predicti Patriarche indulgen-
„tia vel mandato non audiant sed tantum idem Patriar-
„cha et officiales sui quos autoritate ordinaria jurisdic-
„tionis, loco et vice sua duxerit deputandos predictam jurisdictionem
„exerceant simili modo."

Quanto per ciò si è detto, che ben due volte fu castigato dal Ministrale del Patriarca un Arcivescovo di Salerno, cioè l'Anno 1374. e 1402. per delitto di privato carcere; perche se avesse egli fatto delitto di far carcerare, e di tormentare alcuni cittadini della sua Città, giurisdizione, o per azioni pregiudizievoli alla Superiorità del Patriarca e contro la consuetudine di tutta la Patria del Friuli: dalle quali parole chiaro si comprende, che secondo la consuetudine della Patria l'esercitare atti giurisdizionali nel mero e misto Imperio non era permesso che ai soli Feudatarj, nelle Investiture dei quali era la concessione nominatamente specificata.)

Ed acciocche più chiara apparisse la volontà, e la dei medesimi Patriarchi nella concessione del Friuli con la qualità di Giurisdizione, volsero che ciò

se conoscesse con evidente dimostrazione, oltre l'esser
fatta dalle parole e dalle clausole diverse, anco nelle
forme diverse dalle Investiture e nel modo della con
cessione, perciochè sapevano esser benissimo essere
ogni cosa atta di ragione secondo le regole Feudali
che nella forma delle Investiture si conosce qual
ragione acquisti il Vassallo nei Feudi, e perciò
si vede che quando concedevano il mero e misto Im
pero facevano prima di esso la specificazione con
parole espresse, e poscia nell'atto della concessione
mostravano visibilmente quella Potestà del sangue,
che conferivano al Vassallo mediante la spada
nuda e la Bandiera Rossa, al qual modo e for
ma d'Investire era ai quei tempi osservato anco
dagli altri Principi per espressione di Suprema
Potestà, di che particolarmente si vede un'esem
pio nella concessione che fece Clemente IV. Sommo
Pontefice nel Regno di Sicilia a Carlo I Mas
chio Re di Napoli l'Anno 1266. descritta appresso
il Marino Freccia.

Si deve similmente considerare anco la divisi
ta dei nomi e gradi nelli Feudatarii chiama
ti tra loro Capitali, particolarmente nei Feudatarii
nella Potestà suddetta, e specialmente nei Feudi

=

nella Prima Parte fulle diuerse delle Città, e delle Ville, e delle Giurisdizioni, e delle Signorie, onde non la diuersità di questi nomi è cosa vana ma dinotatiua la diuersità della preeminenza, che trano fra la natura e la qualità di essi Feudi, e delle loro Giurisdizioni, perciocche secondo le regole Feudali, superiore sarebbe Stato per al tri le diuersità dei nomi dei Vassalli.

Sebbene perciò la voglia poscia le suddette tre nomi cioè quello di Castellano, non perciò potrebbe acquista re maggior preeminenza, ma bensì la mutazione dei nomi non muta l'essenza e la natura delle cose antiche. Il nome di Castellano nel Regno di Francia è differente assatto da quello di Barone, perche non si può chiamare Barone quello che sotto di se non abbia qualche Castello, la Giurisdizione dei quali nel detto Regno è nel Ciuile semplicemente e questa limitata sono a soldi 60 siccome attesta Fr. Pagano Giureconsulto Francese nell'inchiesta di Francia, il quale anco soggiunge che nel detto Regno di Castellani sono di due qualità, cioè alcuni li quali riconoscono il loro Feudo immediatamente dalla Maestà Reggia, ed altri li quali sono subordinati ai Baroni... Ed ogni modo però afferma egli che tanto gli uni quanto

gli altri hanno la Giurisdizione di una medesima
qualità limitata fino a soldi 60, e questa è una
latina, non privilegiata, alli Giudizj Pleggi, il che viene
dichiarato con queste formali parole: „ Castellani ab
„omni evo fuerunt qui de causis civilibus ad sexaginta
„solidos usque cognoscerent quod sane summam superabat age-
„batur coram judice tenente quin immo super predicta cli
„minata cognitione ubique jurisdictionis longe erat." E questa
limitata autorità di giudicare fino ai 60 soldi ha
molta convenienza con quella del Giudice dichiarato
dalla costituzione della Latina fino alli 40 denari
Aquileiesi.)

E a tutte le sopradette considerazioni parmi che
resti incontrastabilmente comprobato che la mente del Sovrano
nel concedere la Giurisdizione semplicemente
fatta nelle Investiture non fosse mai di comprendere
il mero e misto impero, siccome anco abbiamo veduto
essere stata certa ed indubitata la volontà di tutti
li maggiori Principi dell'Europa in quei tempi,
che per simil forma d'Investiture intendessero concedere
la semplice Giurisdizione civile solamente.

Resta che ora brevemente facciamo le considerazioni
sopra l'interpretazione del Fodro e del Dominio,
onde è da sapere che Fodro è parola Alemanna

una voce in luogo di Iarith, la quale significa Giu-
risdizione, siccome è notorio a chi ha intelligenza del-
la lingua Alemanna, onde tanto basteria a dire con
Giurisdizione, overo, tralasciata la parola Giurisdizione,
dire semplicemente con Giurata; che averebbe avuto
l'istesso significato, essendo Iarith e Giurisdizione de-
rivanti, la moltiplicazione dei quali non ha potuto
alterare la sostanza o la natura della Giurisdizione.
Il che chiaramente si comprende dalla interpreta-
zione datagli nel Parlamento, dove fu risposta la
restituzione della Patria, dopo di che Ella venne
sotto questo felicissimo Dominio; fu poscia anco
maggiormente corroborata dall'Eccmo Consiglio di
Dieci l'Anno 1526. 22. Giugno contro li Formen-
tini di Cividale, siccome abbiamo anco accennato
nella prima Parte, onde se vi è la Legge, se vi è l'inter-
pretazione del Principe, non è occasione alcuna di du-
bitare.

(') qui anco mi giova riferire la Lettera di Iopel allegata
da Rodica Iurisconsulto Alemanno, il quale attesta,
che l'espressione del mero Imperio in quell'idioma si fa con
la dizione che significa la potestà del Sangue oltre
la parola Iarith. E perchè mi persuado che tanto
debba bastare su questo particolare me ne passo all'altro

considerazione sopra l'interpretazione della parola Do-
di minio.

E veramente pare che questa parola Dominio abbia un significato molto ampio; che comprenda in se l'una e l'altra Giurisdizione ed in consequenza anco il mero e misto Imperio. Ma ogni uno se si considera la natura de' Feudi, e quali fur applicata la Giurisdizione con Dominio, si vedrà manifestamente che vollero i Padri che intendesse il Dominio utile dei Feudi, e non già concedere una Signoria pienissima, siccome pretendono li Feudatarj; ed è gran differenza secondo le regole Feudali che nelle Investiture sia concedula la Giurisdizione in Dominicum, ovvero che sia conceduto il Feudo cum Jurisdictione & Dominio, perciocchè nel primo caso quando è conceduto in Dominicum s'intende la concessione della Giurisdizione, in proprietà e con ogni ampiezza, ma nel secondo s'intende un utile dominio semplicemente. Hanno la Giurisdizione in Dominio quei Principi, Duchi, e Marchesi, li quali riconoscono semplicemente la superiorità dell'Imperatore d'altro Principe grande, siccome sono per esempio in Italia il Duca di Modena, quello di Parma, ed erano già quelli di Ferrara e d'Urbino, i quali sebbene sono

—

sotto la Superiorità di altri maggiori Principi hanno per
L Dominio assoluto, e propriamente è detto Signoria
e ne' loro stati esercitano la medesima Potestà che qual
voglia altro maggior Principe eserciti nel suo Stato. -
Ma li Feudatarij del Friuli, e gli altri che riconosco
no li Feudi con Giurisdictione et Dominio, hanno sem
plicemente il Dominio utile); et in quanto che essi
vogliono interpretare il Dominio per Signoria et im
pretatiare affatto impropria, sicome appunto dice
Marino Freccia, parlando di simili Feudatarij, che
sono nei Regni di Napoli e di Sicilia.

Ma per maggiormente dirodare l'impropriità, così
del concetto del Dominio che s'intenda per Signoria,
come della parola Giurisdizione che significhi mero e
misto Imperio, passiamo alla considerazione del se
guente, la quale levera ogni dubbietà. - Perciochè
è cosa notissima, comprobata da infiniti scritti
pubblici, che li Fratelli ed altri Feudi posseduti
dai Feudatarij al tempo dei Patriarchi si levano
da quelli essere alienati a loro piacere senza licen
za o scienza dei Patriarchi sottraendoli talora in
Dotte alle figlie; talora vendendoli ad ogni condizione
di persone, e negl' Istrumenti di simili alienazioni
si diceva cum Dominio, Garritu et Jurisdizione), e sag

e s'aggiungeva anco la clausola jure proprij; Talora assolutamente, e spesso si aggiungeva proprium, jure proprij, di Feudum jure Feudi, e di questi ne sono infiniti gli esempj, fra' quali mi giova accennare gl'infrascritti;

1344. 20. Aprile. = Istrumento di Vendita di un altra parte del Castello di Melj con alcuni Masi jure proprij cum Jurisdictione, Advocatia &c. Domenico.

1361. 31. Gennajo = Instrumento di Vendita di altra porzione del detto Castello di Melj cum Garetta &c. Domenico &c. alliisque quibuscumque honoribus et Jurisdictionibus.

Il simile si vede del Castello di Brazzà venduto l'Anno 1403. 12. Agosto

Del Castello di Madrisio venduto l'Anno 1374. 29. Mar. zo. = 1381. 4. Decembre

Del Castello di Percò venduto dalla Comunità di Gemona l'Anno 1410. 23. Ottobre.

Del Castello di Sanguarzo venduto l'Anno 1287 3. Agosto. =

Del Castello di Sulzano venduto l'Anno 1261. 8. Maggio.

Del Castello di Prampero venduto l'Anno 1333. 16. Giugno.

Del Castello di Attimis venduto l'Anno 1352. 4. Agosto.

Del Castello di Faeis venduto l'Anno 1343. 2 Luglio

E tutte le sopradette vendite furono fatte con la clausola
sopradetta, ovvero si Feudum jure Feudi, si proprium jure
proprij.

Voglio dire applicando la considerazione dico che
non è verisimile, anzi pare che sia affatto impossibile, che la Giurisdizione col mero e misto imperio
aspettasse ai sopradetti altri Castelli o simili
beni Feudali, e che potessero essere alienati senza
licenza del Principe jure proprij, ovvero con dubbio che fossero o no Feudali, mentre è cosa certissima,
che non può alcuna persona privata arrogarsi autorità di esercitare alcun atto di Giurisdizione dove
si tratta massimamente di giudicare le sostanze
e le vite degli Uomini in civile e Criminale, per
che „ non aliter omnis Jurisdictio penes Principe residet et in
ceteris hominibus est qualitas accidentalis quod etiam minima non potest haberi nisi in Principe vel immediate " anzi
che dice la legge :„ privatos homines si pro potestate vel magistratu se gerant majestatis teneri."

Il principal fondamento sostanziale del Feudo è la fedeltà del Vassallo, la quale consiste in due cose: cioè
difendere il Principe e nel conservare i beni Feudali,
per la qual condizione è proibito al Vassallo di poterli
alienare senza espressa licenza e beneplacito del suo Principe.

=

11

Or dunque che non comprende quanto sia verosimile, anzi secondo le ragioni impossibile, il dire che la Giurisdizione col mero e misto Impero con potestà di sangue ed ultimo supplizio aspettasse con ragione proprio a persone private, e con dubbio che fossero no? Nulla? E che potrà giammai persuadersi che la parola Dominio nelle sopradette vendite espressa significasse Signoria e non Dominio utile, mentre quello attribuivasi come ragione propria e pure libera venduto o in altra maniera alienato. Sono termini che dalla ragione non sono ammessi e che implicano fra loro una manifesta contraddizione.

Onde vigilando le considerazioni da noi fatte, ed applicando l'Primo alla dignità del nome di Giurisdizione e poscia alle Tre Specie di Giurisdizioni del mero e del misto Impero e della semplice Giurisdizione, alle regole della ragione romana e Feudale, alle considerazioni di tutti i maggiori Principi dell'Europa, alle diverse, non male d'Investiture fatte concedersi dalli Patriarchi, alle dichiarazioni fatte contro la Feudalità del Friuli, alle qualità dei loro Feudi, alla diversità dei loro nomi e finalmente al modo

col quale tolevano ſi alienare li Caſtelli con la Giuriſdi-
zione e col Dominio come ragion propria e ſenza licenza
// del Principe; e comprendo manifeſtamente che non fu
mai ſenſo ne' volonta' del Patriarcha di concedere quel
la Giuriſdizione a Feudatary la quale e' Stata da
loro ſpecialita da poiche' la Patria venne ſotto gra
no felicemente Dominio, e che poteva ultimamente e'
Stata dichiarata con ampliſſime clauſole nelle In
veſtiture da loro ottenute nell'Officio Illmo de' Feud.
(D) Per le quali cose tutte ſi comprende, e ſi conchiude certa
l'uſurpazione della Giuriſdizione col mero e col miſto
imperio fatta da' quei Feudatary, nelle' prime' Inveſti
ture dei quali non appare quella eſſere Stata nomina-
mente ſpecificata:

E ſebene in queſto negotio io avevo fatto penſiero, che doveſſi baſta
re la dichiarazione di queſta ſeconda parte, ma avendo
io poſcia conſiderato che la verita' non puo' eſſere
perfettamente conoſciuta ſenza reſolvere i contrarij, li
quali ſogliono talvolta rendere gli animi de' Giudici
ſoſpeſi e dubbioſi, in quella guiſa appunto, ſiccome
dice il Filoſofo, che avviene a coloro i quali non ſanno
a qual parte piegare, ho ſtimato, perciò neceſſario,
per maggiormente Stabilire la ſopradetta concluſione,
di rimuovere in queſto luogo ogni obbietto prima che

pagina alle altre due proposizioni da me intraprese a spiegare per compimento dell'opera. E'l che farò con ogni brevità col riferire in sostanza quelle contrarietà le quali sembrano essere le più essenziali, e con portare la loro risoluzione con ragioni facili ed efficaci senza moltiplicare in parole ed in discorsi superflui.

Primieramente dunque io vedo farsi una opposizione di una comune opinione de' Dottori, siccome abbiamo detto di sopra; li quali hanno affermato, che quando dal Principe è concedato un Feudo cum Jurisdictione s'intende la concessione anco del mero e misto Imperio per una regola comune da loro considerata, che il nome di Giurisdizione in genere importa il mero e misto Imperio, come sua specie e che dovendosi la grazia del Principe ampliamente interpretare conchiudono perciò che la concessione si debba estendere a tutte le specie che sotto nome di Giurisdizione sono contenute.

A questa pare che stia grandemente contraria la prescrizione non solamente di 30. o 40 Anni, ma di tempo immemorabile e che eccede la centenaria, contro della quale non è legge che ammetta la restitutione del tempo, e pregiudica non tanto alli particolari interessi, ma alli pubblici del Principe, ed a quelli della Chiesa stessa li quali hanno privilegi amplissimi.

Terzo = Pare anco, che levi la dubbietà la decisione de l'Eccmo Senato 1436. 9. Maggio, per la quale viene dichiarato che quando occorrerà alcun caso criminale nelle Giurisdizioni di alcun Prelato, Castellano, o Commenda della Patria, la cognizione di quello deb ba spettare alle medesime Giurisdizioni.

Quarto = Danno maggior forza alle opposizioni le altre due Decisioni dell'Anno 1545. 6. Febbraio e 1547. 22 Agosto fatte in Giudizio fra gli Ambasciadori del Parlamento, e quelli della Città di Udine con l'Avvocato Fiscale dell'altra, nella quale fu dal l'Eccmo Senato espressamente terminato, che passero li Privilegij conservati in quelle Giurisdizioni ed anche consuetudini nelle quali erano stati fino al quel tempo.

Si aggiunge per quinto la Parte 1587. con la Terminazione ottenuta in quei tempi dagl'Illmi Signori Provveditori sopra Feudi.

E finalmente per sesto si oppone che le ultime Investiture Ducali dell'Anno 1620. furono concedute con una precedente rigorosa esame di tutte le ragioni dei Feudatarij, onde pare che non debbano ne possano per giustizia esser ritrattate.

Queste sono le opposizioni, le quali in universale riguardano l'interesse di tutti li Feudatarij.

Pare anche che vengano considerate alcune altre particolari
ragioni, che giustificano, ma sopra questo non mi voglio estendere,
dicendo solamente in particolare riguardo in questo luogo, non
come ragioni determinate, ma più presto come alcune ragioni
particolari.

Tutte le sopradette opinioni e ragioni per le stesse fondate
siano, non si può negare, molto valide ed efficaci,
ma però se col proprio termine di ragione considerate
fedelmente appare, che sia la verità in contrario.
E cominciando dalla prima, che la prima fonte pare una
macchia quasi insuperabile, mentre viene apportato
per essere la più comune opinione dei Dottori, che
nella concessione fatta dal Principe di alcun Feudo
con Giurisdizione s'intende la concessione anco del mero
e misto Imperio, dico che nel presente caso dei
Feudi e delle Giurisdizioni del Trucco la detta opi-
nione dei Dottori non può aver luogo e deve essere
stimata poco valida la ragione da loro considerata,
perchè questa resiste all'espressa mente e volontà
del Principe che concesse le Investiture, e perchè
all'opinione dei Dottori è contrapposta la decisione
espressa di tutti li Principi, le quali nel presente
caso specialmente devono essere anteposte a quante
opinioni di Dottori siano state, quando anche la
ragione non favorisse il senso del Principe, la

volontà de' quali fu sempre per ragione stimata nella
concessione de' Feudi, nella quale secondo le regole
insegnate da' tutti i Giureconsulti prospiciendum
fuit pro ratione voluntatis.

Ma per dispiegare anco sopra la ragione fondamentale ad-
dotta da alcuni Giureconsulti in contrario dico pri-
mieramente che contro di loro hanno disputato e so-
stenuto opinione diversa gli altri precipuissimi
Giureconsulti. Bal. Bog. & Autori, i quali asseve-
rantemente affermano, che nella concessione fatta
dal Principe del Feudo cum Iurisdictione completi-
ssima, non s'intenda concesso il mero e misto
Imperio. — Secondariamente io dico che la ra-
gione considerata in contrario, cioè che le grazie
dei Principi si debbano ampiamente estendere,
fondati per avventura perchè la volontà degli
uomini si dimostrano e con parole espresse e con
interpretativa estensione, e perchè ci unisce la
virtù del tacito e dell'espresso, dico, che la rego-
la sopradetta e ragione considerata, non può essere
adattata al caso delle concessioni delle Investiture,
nelle quali il Principe non presta semplicemente
l'assenso [nel quale caso ha luogo la regola che par
ut virtus taciti ut expressi]; ma concede egli protestà di giurisdi-

1/

, che è cosa diversa dal semplice assenso, nel qual
caso è regola certa di ragione che non basta il tacito
consenso, ma è necessaria la concessione espressa, seco-
ma anco l'istessa ragione presume che quando in alcu
na azione si riceve la licenza da chi può concederla,
non si presume giammai concessa per tacito consenso,
ma deve apparire la licenza espressamente dichiarata.

Inoltre quando si procura investigare qual fosse la
volontà di alcuno da principio, ciò si argomenta
dalle azioni posteriormente da lui fatte, onde ve
devesi manifesto nel particolare delle Investiture
concedute a principio alli Feudatarj del Friuli
che dai Patriarchi è stato posteriormente dichia
rato che non fu loro mente che il mero Imperio per
fosse da Feudatarj esser esercitato, si vede ciò
ed espressa la loro volontà, sicchè non è bisogno di
disputare circa la tacita interpretazione o estensione
di quella, e così resta risolto questo primo Capo, co
si con la risoluzione fondamentale della ragione di
Sua conseguenza, come maggiormente con l'espressa
dichiarazione fatta da tutti li Principi e da me
desimi Patriarchi.

La seconda opposizione circa la prescrizione pare
certo molto potente, essendochè non ha dubbio che
la Giurisdizione si può acquistare anco colla prescrizione

" Queste parole mi fanno parte a V.S. per quanto non
si voglia la concessione, che la Prammatica suddetta
fa ai casi dei due modi, o con privilegio espresso, o
con la prescrizione, la quale ha forza di titolo, e di
privilegio, così per costante uso si osserva che quan
do ha luogo quando non appare il Titolo della
prima concessione; ma derivando questo, che è
certo, esso quello della prescrizione, che è presunto,
e per conseguenza cade ogni possesso ancorche per
tempo immemorabile esercitato, il che fra gli altri
viene mirabilmente esplicato dal Dottissimo Ben
edetto Capolitano, Carmello Corti, nel suo Trattato
Feudale con queste parole: „ Illud perpetuo menti
tenendum erit quod ubicumque constaret de originali titu
lo concessionis et ille titulus esset invalidus et nullus
vel vitiosus, prescriptio et usus immemorabilis ex vi illius
tituli invalidi, nichil operatur et ex hac causa in Tribunali
Regiæ Camere quamplures centenarie cum omnibus re
quisitis giudicate fuerunt nullius roboris."

Sicche' avendo noi fatto constare l'invalidita' del Titolo
dei Tributarj cade ogni ragion di presunzione da
loro in contrario allegata.

Circa la terza opposizione io confesso avere per alcun tempo
avuto qualche dubbio, che per le Ducali 1436.
9 Maggio fosse stata dall'Eccmo Senato concessa

Autorità ai Feudatarj di giudicare casi di ogni qualità appartenenti al mero Imperio, ma avendo io posta fatto sopra questo il dovuto riflesso ho chiaramente compreso che la mente dell'Eccmo Senato non fu di concedere in quel tempo ai Feudatarj maggior ragione di Giurisdizione, ma di conceder loro quella che ciascuno di essi aveva; onde se essi Feudatarj non aveva in quei Tempi la ragion della Giurisdizione del mero e misto Imperio non l'acquistarono per la Decisione sopradetta 1436; e che Tal fosse l'intenzione non solamente dell'Eccmo Senato, ma di più ancora dei medesimi Feudatarj, le parole espresse nella predetta Ducale chiaramente lo manifestano, mentre nelle Investiture de' Feudatarj, essi così domandano: „Quoniam plerumque solent Magnifici Locumtenentes Patrie velle cognoscere causas alicujus delicti ejus punitio „nostra delinquentes spectant D. D. prefectis nobb. Castellanis „et Communitatibus Patrie sub quorum vel quarum Jurisdictione „commissum et ideo supplicet Seren.mo „ Dominio Venetiarum „quatenus dignetur speciale commissione et mandatum „facere Magnifici Dominis Locumtenentibus petunt et „presenti quod non derogent in aliqua Jurisdictione et appro„batis consuetudinibus ipsorum D. D. Prelatorum et Com„munitatum." E nella decisione nella medesima Ducale si dice: „ Volumus quod denuntias factas nostro

11

„Locumtenenti de Malis commissis in Jurisdictione ali„
„ius Patricij et ipse Locumtenens requiratur ipse remit„
„tat illam ad Jurisdictionem cui spectabit."

Si considerino dunque le parole dell'Instrum.to de Feudata y mentre addimandano quod non derogent in aliquo jure„ sdienti' et approbatis consuetudinibus e da questa chiaramente appare che essi pretendevano solamente la conservazione delle loro ragioni, Giurisdizioni e Consuetudini, ne si deve estendere la concessione a maggiore intelligenza della stessa dimanda, poiche nella detta decisione si dice = remittat ad Jurisdictionem cui spectabit, non si può da que. Po argomentare che la Serenma Repubblica avesse dechiarato che a tutti li Feudatary spettasse la Giurisdizione del mero e misto Imperio, perche conferma solamente quella ragione di Giurisdizione che ciascuno aveva; per corroborazione di che si esamini ancora le parole del secondo Capitolo della medesima Ducale dove per norma del medesimo Parlamento si fa seguente instanza per la conferenza della Giurisdizione col mero e misto Imperio che aveva la Città di Cividale, e la Instanza espressa nel secondo Capitolo fu fatta con le seguenti parole:„ Secundo supplicetur eidem Serno „Dominio nostro Ven.t. quod provvideat quod Jurisdictio meri et mixti Imperii quam habet nostra Communitas Civitatis Austrie, et omni„ bus et per omn.a obtinetur," e nella risposta dell'Eccmo Senato si legge in questo modo: „ ad secundum respondemus quod sumus

quod Iurisdictio mea
"est mixti Imperii, servetur Communitati Civitatis Austriæ"

= Ora, dico io, se nella prima supplica del Parlamento fosse stata compresa la Giurisdizione col mero e misto Imperio, anche a tutte Feudatarj, Prelati, Castellani, e Comunità fosse conservata non era bisogno d'altra particolare supplicazione spiegata, come espressione di mero e misto imperio, per la Comunità di Cividale, essendo cosa certissima che in quei Tempi ed allora che fu fatta la suddetta deliberazione nel Parlamento, Cividale era compresa nelle altre Comunità, che intervenivano nel Parlamento stesso, onde resta risolta affatto questa terza opposizione.

Con la risoluzione di questo terzo Capo resta abbattuto anche il quarto circa la decisione 1545. 1547, nelle quali altro non si dice se non che siano conservate le Giurisdizioni e Consuetudini approvate, onde fa di bisogno che sia prima conosciuto quali consuetudini e quali Giurisdizioni fossero a quei tempi approvate.

Quanto al quinto e sesto Capo delle opposizioni sopra dette si risponde che non ostano le Investiture 1587. 1620, perchè in ogni tempo che sia fatto constare a Sua Serenità, che la qualità di Giurisdizione in quella specificata sia stata dai Feudatarj usurpata

si rendano le dette Investiture ipso jure nulle, così per
disposizione di ragione comune, come per Terminazione
dello Eccmo Senato. - Perciocchè quanto alla ragione
comune le Investiture si considerano in due modi,
cioè si considera la prima Investitura secondo la quale
devono essere regolate tutte le susseguenti, e si conside-
rano queste come rinnovazioni o propriamente con-
fermazioni della prima, nè per le susseguenti si ren-
dono giammai irrogate nelle prime, anzi secondo l'opi-
nione di tutti li Periti quando nelle seconde In-
vestiture fosse stata fatta relazione alla ragione, ancorchè
con l'espressione della clausola ex certa scientia / se poi
apparisse che il Principe o fosse stato ingannato
o per errore avesse fatto esprimere la detta clausola /
ciò non apporterebbe alcun pregiudizio al medesimo Prin-
cipe suddetto, fatto egli capace della verità; non facesse
la regolazione delle posteriori Investiture, perciò
che simile Clausola non è mai pregiudiziale al
Principe, ma serve quando egli non ha avuto
notizia della cosa o probabilmente ha potuto
avere di quella ignoranza). - Nelle Investitu-
re poi dopriadette non appare la suddetta Clau-
sola espressa, onde tanto meno si può dire che abbiano
quelle potuto portare alcun pregiudizio alle pubbliche

=

ragioni.

In quanto poi che per le Leggi della Serenissima Repubblica, e Investiture concedute l'Anno 1587. 1620, quando esse siano conosciute alterate dalle prime, non siano punto pregiudiciali alle ragioni di sua Serenità, si vede ciò, per essere stato più volte dichiarato dall'Eccmo Senato, e particolarmente nella Parte 1563 20 Dicembre, di dire che gli esattori dei beni Feudali non possono in modo per tempo alcuno pretendere beneficio, ne valersi del favore delle Leggi 1496. e 1506, e l'Anno 1581. 20 Marzo fu dall'Eccmo Consiglio dei Dieci determinato nella Decisione fatta per la Città di Udine, e li Castellani, per il terzo gravame della Città, che fossero osservate le consuetudini circa il giudicare Cause Criminali, ma con la condizione espressa nel primo Capitolo d'esta Decisione, nel quale fu dichiarato che li Castellani fossero nel termine di sei mesi susseguenti la presentare le carte che l'Investiture loro da esse, e esaminate coll'informazione dell'Illmo Sig. Luogotenente di Udine, e dell'Avvocato Fiscale di esta Città altrimenti che quelli che non avessero ciò fatto s'intendessero non avere la Giurisdizione, et che le

vede che non sia stato formalmente eseguito. S'aggiunge la Decisione dell'Eccmo Senato l'Anno 1587. 29. Maggio, la quale espressamente dichiara, e risolve ogni dubbio, dicendosi in essa queste formali parole: „ che siccome sia sempre mente della Repubblica nostra di conservare ai sudditi nella Patria del Friuli, tutte le ragioni che avevano innanzi l'Anno 1420, con essendo conosciuto conveniente che alle ragioni della Signoria nostra non sia fatto pregiudizio alcuno, ritrovandosi perciò le antiche Investiture di chi possedeva fine Feudi anche avanti il tempo suddetto siano confermate, ma non si ritrovando siano li successori legittimi investiti di nuovo senza pregiudizio della Signoria Nostra se in altro tempo si ritrovassero le antiche Investiture.

Dalla quale Santissima legge siccome si comprende che la mente dell'Eccmo Senato sia sempre che li Feudi siano regolati secondo il tenore delle antiche Investiture ottenute avanti l'Anno 1420, così anco manifestamente appare che non furono queste presentate nel tempo della rinnovazione fatta l'Anno 1587, onde da tutte le sopradette considerazioni si vedono essere state risultate quelle

opposizioni che per parte delli Feudatarj possono esser portate, sicche resta chiara la conclusione circa l'usurpazione di sopra stabilita.

Parte Terza

Presupposta l'usurpazione delle Giurisdizioni col mero e misto Imperio fatta da quei Feudatarj nelle Investiture, dei quali non appare da principio espressa la concessione nel modo che è stato da noi considerato nella precedente seconda parte, dobbiamo in questa terza apportare li pregiudizj da quelle recati ai pubblici Interessi, i quali pregiudizj diremo noi ora circa tre capi principali, cioè:

L'a dignità dell'Illmo Rappresentante la Serenissima Repubblica.

Le pubbliche utilità

L'Amministrazione della Giustizia.

Dignità del Rappresentante il principe chiamo

co quella, Sagrosanta, Potestà di giudicare le sostanze, e le vite degli uomini, la quale fu dall'Onnipotente mano di Dio conferita propriamente al solo Principe, come a suo Vicegerente in questo Mondo, onde possa nel suo Canone stabilire: „ Deus potestatem hominibus fecunde concessit et per vindictam noxio „rum fuit permissum ut Rex in Malefattores Ministri „existerunt."

E per mostrare, che questa così degna Potestà s'appartenga solamente al Principe più espressamente lo dichiarano gli stessi Sacri Canoni dicendo: „ Regum Officium est proprium sacre judicium et liberare de manu calumniantium, et oppressos et peregrinos et viduas qui facilius opprimuntur a Potentibus prebere auxilium."

Quindi perciò l'Imperatore Federico Secondo in una Costituzione del Regno di Napoli chiamò questa Potestà: Deus et ornamentum Regale.

Sia questa Potestà così eminente, fra le Regali prerogative principalissima e sublimissima, ha esercitata indifferentemente da tutti li Feudatarj del Friuli e che l'Illmo Sig.r Luogotenente non giudichi casi Criminali che in sole 45. ville, e queste per avventura le più misere delle altre, pare per certo sfrontato e contrario ad ogni ragione, per cui che „ Regalia in inferiori a Principe exorbitant

„a jure Communi et ideo non sunt trahende concessiones
d, „in consequentiam." Quindi perciò dicono li Savj che
Dignitas villescit villescit in turba, Anche secondo l'opinione
d'Aristotele quando si divide la Giurisdizione in cui
parte si diminuisce la pubblica Dignità, la quale
dalla moltitudine de' Giurisdicenti riceve notabile de-
Piemonte, e perciò dicono anche li Giureconsulti Fec
disse che non fuor il Principe concedere in Feudo
quantità tale del suo Stato che da simile infeuda
zione la sua Dignità riceva lesione notabile, an
zicchè li medesimi Giureconsulti aggiungono che
se le alienazioni sono fatte dal Principe di Feudo
o di Giurisdizione sono con la reservazione alla so
vranità solamente, che simili alienazioni sono
invalide come pregiudiziali alla Dignità del Prin
cipe, e tanto stimo dover bastare di aver accennato
circa questo primo Capo.

(circa il secondo veramente della pubblica utilità dirò
questo solo: che essendo per disposizione di ragioni
dovute le pene delle condanne alli Giurisdicenti
del luogo senza che di quelle il Principe ne abbia
alcuna parte, perciò la Camera Fiscale resta
priva di questo utile, essendo che le medesime condan
ne furono sempre e sono proprie delli Giurisdicenti con è

notorio. Oppure la Decisione dell'Eccmo Senato de l
1439. la quale terminò che quelle Liti douute alla
Camera in quella guisa si fossero prima douute alla
Mensa o Camera Patriarcale, seppa di che non mi estendo
deve più oltre bastandomi aver ciò accennato all'intelli-
ta Sapienza di Sua Serenità. -

(2) passando al terzo capo dei pregiudizj, il quale concerne
l'Amministrazione della Giustizia, che è parte es-
senzialissima del buon Governo di tutti li Stati,
dico che quella deve essere amministrata da persone
intelligenti e disinteressate, e ciò è perciò provvisto San-
tamente per legge di questa Serenissima Regina
ca, conformandosi in ciò con quella della ragione de-
mune, che non possa alcuno esser Giudice, assessore
in quella Città o Patria della quale egli è nativo,
ad ogni modo però non si può negare che quasi la Pa-
tria sia Giudicata da Giudici Paesani, quali sono
perpetui, ed è cosa notoria che per lo più non sono
molto dotti, avendo essi poca educazione e minore espe-
rienza, che sono le parti singolari e più potenti
per la retta amministrazione, la quale essendo
da Tredalaj in questa Patria amministrata in
prima e in seconda istanza, io non parlerò circa
la prima avendo li mesi passati la pubblica Sapienza

Terminando appresso cio' la contesa, che vertiva tra la Città
r di Udine e la Patria, perche' sarebbe temerità
la mia, sebbene io ho giurato di dire che le ragioni
pubblicate del Tribunale dell'Illustrissimo
Signor Luogotenente non siano state rappresentate
in quel Termine che richiedevano le pubblicazioni inte-
se fra, ma siano anco la Giurisdizione del mero e
misto Imperio, e circa questa consuetudine di
Sciavia dall'Eccellentissimo Consiglio di Dieci
l'Anno 1581. e ha Valutando i pregiudizj di
detta prima instanza ne appiglio a quelli della
seconda circa le prime appellazioni, le quali
no state introdotte in quasi tutti Tribunali dei
Giurisdicenti della Patria. - Oppure non v'è legge
alcuna che le conceda, anzi ne anco a quelli che
hanno nelle prime Investiture c'è espressa concessio
ne del mero e misto Imperio possono per ragione
aspettare le dette prime appellazioni, se questa
non appariscono nelle Investiture nominatamente
specificate. - E questa conclusione è comunemente
abbracciata dai piu' celebri e famosi Giureconsulti
e da loro comprobata con ragioni pertinentissime con
grave autorità e con l'esempio de' maggiori Regni
della Cristianità, dicendo fra gli altri Didaco

=

Coranuccia, che nel Regno di Spagna devono molti feu
c/l dai Signori di Castella, con tutto che nelle loro Investiture
sia espressa la concessione del merum e mixtum Imperio,
non perciò hanno essi la ragione delle prime Appellazioni,
le quali dopo la sentenza della prima Istanza si devol
vono ipso jure al Tribunale Regio, soggiungendo il me
desimo Vidaco, che sono nel Regno di Spagna alcuni
pochi Feudatarj, li quali per privilegio espresso si
chiamano Primati per ragione che ad essi spettano
le prime Appellazioni nella loro giurisdizione ed han
no gli stessi maggior grado degli altri Feudatarj, ed il
simile osservasi anche nel Regno di Napoli e in quel
lo di Sicilia, e Stefano e Marino, Rocca e Camillo
Peralta, nostri cittadini giureconsulti di quei Regni,
siccome il medesimo viene attestato osservarsi nello
Stato del Serenissimo Duca di Savoja da Oldrado
da Ponte nostro e legalissimo Dottore del
Piemonte, li quali Giureconsulti concordemente
soggiungono che per ragione di buon governo li
Principi devono essere molto parchi nel concedere
ai Feudatarj le prime Appellazioni, perocchè
nel concederle rendono più difficile il ricorso de'
sudditi al Rappresentante il loro Principe.
Ma che occorre che io vada mendicando Dottrine e
leggi di Principi stranieri se dall'Eccmo Consiglio

de' Dieci è stato ben due volte espressamente determinato. — L'una fu dell'Anno 1549. 7. Maggio. — Udito in contradditorio Giudizio gli Ambasciadori del Parlamento, quelli della Città di Udine e l'Avocato Fiscale di essa Città da una e gl'Illustri Signori Co. di Prata dall'altra, dicendosi nella Decisione queste formali parole: „ Ed col „Consiglio Nostro de Dieci di 2 Voti, diciamo che l'in„tenzione nostra è che non ostante sospensione alcuna „che vi fosse stata fatta dagli Avogadori di Comun, che le Seconde instanze si devolvano imme„diatamente a Noi."

L'altra Decisione dell'Anno 1581. in contradditorio Giudizio Tra gli Ambasciadori della Città d. Udine e quelli del Parlamento, nella qual Terminazione si dice ha la Tradutta del Turchi; li quali pretendevano la ragione dell'Appellazione dovesse nel Termine de Mesi 6 presentare i loro Privilegi; ovvero le loro antiche confirmationi, altrimenti passato li detti Mesi si quelli non avevano fatto constare le ragioni loro s'intendesse non avere tale Giurisdizione. — Onde non avendo quelli giammai mostrato legittimamente dovrebbero essere dichiariti decaduti dalle loro ragioni circa le Appellazioni, l'abuso delle quali è veramente grandissimo, pregiudiciale non tanto alle pubbliche interesse quanto

a quelli ancor dei Privati; li quali perciò sono ancora
// stancheggiati in diversi Tribunali prima che avere il
ricorso al Rappresentante il loro Principe.

Prima di qual intrigo de' sudditi nella presente consider
razione che facciamo sopra l'Amministrazione della
Giustizia io aveva fatto pensiero di passare sotto silen
zio li danni che talvolta ricevono essi sudditi dai Mi
nistri di alcune Giurisdizioni, massime nelle formazioni
dei Processi Criminali, perché pare che questa Consider
razione richieda di più esatto il particolare, con tutto ciò
non voglio tralasciare due cause principali delle quali
li provengono molti disordini... La prima è che in
alcune Giurisdizioni si sogliono vendere ad più offe
renti gli Officij, ossiano di Giudice, o di Cancellie
re, o di Ministro; onde coloro che li comperano non fan
no ciò per zelo d'Amministrare Giustizia, ma per
fare avanzi nel ministero, volendo con tale maniera
oltre l'imborso dei denari spenduti / sostenere an
che loro Famiglie, il che non può succedere che con danno
e forze rovina de' poveri suddetti. — E sebbene altre
volte sono stati castigati simili Ministri dagl'Illmi Si
gnori Luogotenenti; ad ogni modo però li danni sono
stati quasi irrimediabili.

La seconda ragione de' soprad.tti disordini proviene dal
la poca intelligenza e dalla poca esperienza, che

hanno li Giudici deputati da alcuni Giurisdicenti, mentre in molti luoghi si vedono assistere con titolo di Capitani, o di Giudici li Serviton attuali dei medesimi Giurisdicenti, persone che ne' per nascita ne' per altra qualità sono atte a simili ministerij. È ben vero che in molti altri luoghi li Giurisdicenti deputano per loro Giudici alcun Giureconsulto della Patria o della Città.

Due altri disordini circa l'interesse de' suddetti ho io praticato in alcune Giurisdizioni, a' quali parmi che sia necessario che dal Supremo Tribunale sia con opportuno remedio provisto.

L'uno è circa li depositi che talvolta convengono farsi da alcune delle Parti nel progresso della Lite nell'Officio de' Giurisdicenti; perciocchè è alcune volte avvenuto, che dopo finito il Giudizio e spedita la Causa, nel voler poscia levare i denari depositati, li poveri interessati hanno incontrate molte difficoltà poste loro dal Giurisdicente medesimo, che aveva ricevuto il deposito, o dal Cancelliere, appresso del quale era quello stato fatto, ed ha bisognato che l'Illmo S.r Luogotenente con mano Regia ne facesse la reintegrazione ed il rimborso.

L'altro disordine di non minore importanza è che in alcune Giurisdizioni è stato introdotto di sequestrare

i Carri e gli Animali, mentre' transitano per i luoghi
11 della loro Giurisdizione) e simili sequestri si fanno
senza precedente cognizione di causa e senza citare
il povero viandante avanti il suo Giudice compe=
tente. Per la qual causa è ogli compe=
tente e fermare il viaggio nel luogo del seque=
stro e ivi consumare inutilmente i giorni e le settima=
ne sospensive habendi vel non habendi, o veramente
pagare indebitamente, e così nell'uno o nell'altro
caso ricevono notabilissimo danno. - E sebbene è de=
cisione espressa che simili sequestri fatti nei Carri
e negli Animali, particolarmente quando sono di
transito, non possono essere preceduti da alcuna
Giurisdizione, ad ogni modo però se ne vedono
ogni altro giorno esempj; onde l'applicare sopra
ciò anche il rimedio conveniente per correzione
di simile abuso sarà effetto proprio e di giustizia
e di Carità. - Tanto stimo dover soggiungere circa
le considerazioni di questa terza Parte.

Parte Quarta

Quando io era per accingermi a spiegare la proposizione da me fatta in quest'ultima parte, la quale versa circa la regolazione delle Investiture tono stato coll'animo molto tempo sospeso se io devo o se mi sia lecito il fare sopra ciò alcuna considerazione, parendomi che professe d'essermi astretto a troppa presunzione il voler discorrere sopra particolare materia, la quale è echo proprio della sapienza del Principe, ad cui si aspetta il considerare e il disporre se si possa per atto di Giustizia e se convenga per ragione di buon governo dopo un corso di lungo di tempo regolare e riformare quegli abusi, li quali ancorche' dati fossero conosciuti pure che con un'inveterata consuetudine abbiano acquistato ragione di giustizia, e tolleranza, onde la loro regolazione dovesse parere novità reprobata dalle Leggi di cui in comune dicendo il Legista: „ minime sunt mutanda quæ interpretationem certam habere.“ come dai Documenti politici; fra quali fu molto singolare quello che diede

Augusto al Senato di Roma; dicendogli: „ut Leges
„firmiter tenerent neq quidpiam in illis mutarent manque ea
„dem semper manent et si sint non nihil vitiosa meliora tamen
„sunt in his que hub. inde quamvis in melius renovantur."

Ma avendo poco fatto la detta considerazione sopra la graziosa commissione datami dall'Eccmo Senato, dal quale mi viene incaricata la perfezione del Libro da me intrapreso nella materia de' Feudi, come grandemente utile e necessario per vantaggio de' pubblici interessi; ho perciò giudicato convenirsi al mio debito d'adempire a tutte le proposizioni da me fatte con queste considerazioni; che procurano provenire dalla debolezza del mio ingegno, animate però da un'ottimo e zelantissimo affetto, come fedele suddito e Ministro verace di un tanto Principe.

Onde rispigliando una delle due proposizioni di sopra ò mentionate per atto di Giustizia distributiva posta il Principe dopo un lungo corso di tempo restituire li Feudi e le Giurisdizioni nel primo loro essere, lasciando le proposte considerazioni sopra le ragioni del buon governo a chi per aventura con maggior felicità di discorrere e con vera esperienza de' Governi politici possa far conoscere quanto giovevole sia al Principe per la conservazione de' suoi stati.

l'innovare e il ridurre alla primiera loro os-
// servanza gli ordini e le Leggi abbusate; mediante
una giusta e quotidiana dimostrazione che ne la
sui mancanza a' posteri per lungo tempo.

Dico dunque che presupposte le usurpazioni fatte
da Feudatarj della Giurisdizione del mero e
misto Imperio, si viene assolutamente, per atto
di giustizia, al Principe di restituire quelle ma-
le premesse alla loro forma senza riguardo alcuno
a lunghezza di tempo o di altre forme d'ogni
vestitura fatte da chi si voglia.

Per fondamento della qual conclusione io considero
principalmente quello nel quale convengono tut-
ti li Feudisti, cioè che nella materia Feudale
si attende al tenor della prima Investitura, la
quale si deve essere la radice e fondamento di
tutte le altre, le quali secondo quella si devono
intendere e interpretare. E perciò convengono
universalmente tutti i Giureconsulti che per cono-
scere la propria natura e la qualità vera
del Feudo si devono ponderar bene li patti e
le condizioni espresse nella prima Investitura,
contra la forma della quale se nelle seguenti
fosse stato o per errore o per malizia fatta alcu-
na alterazione, sinchè per quanto fosse mutata

li patti e le condizioni della prima, non si deve poi avere in tal caso alcun riguardo alla mutazione fatta, ma devono le seguenti essere regolate conforme in tutto alle prime, non solamente nella forma sostanziale dei patti e delle condizioni, ma nel l'espressione e nello stesso stile letterale. — E perciò dice notabilmente, fra gli altri, il Dottissimo Baldo, che nella materia Feudale si deve aver riguardo alla forma originale delle Investiture, la rinnovazione delle quali essendo stata introdotta dai Principi per conservazione non deve essa servire per derogazione delle prime, e perciò dobbiamo concludere con tutti li Feudisti, che le parole delle ultime Investiture si devono intendere e interpretare in tutto secondo la natura particolare della prima).

Il che tanto maggiormente deve dirsi in quelle dei Feudi e delle Giurisdizioni, quantocche in quelle concedute dai Rappresentanti la Serenissima Repubblica si vede espressamente dichiarato che la loro mente non fu mai di voler conceder nuove Investiture, e meno di pregiudizio di patti e di condizioni, ma semplicemente di rinnovar quelle che prima erano state concedute dai Patriarchi, il che si comprende manifesto dalla clausola

. inserta in Tutte le Investiture ottenute dopo la ve.
// lontaria dedizione della Patria sotto il Felicissimo Do.
minio di questa Serenissima Repubblica, mentre
in quella si dice: ... Eo jure quo antea recognoverunt a
Revmis Patriarchis".

Per la quale appare chiaro che l'intenzione pubblica
fu di confermare semplicemente e non d'ag
giungere maggior ragione a Tondatarj. - Onde
non conviene al Termine proprio di Giustizia
che da giusta conferma zione si cavi con estensiva
interpretazione, la quale ragioni effetti contrarj
alla pubblica volontà stessa, perche sarebbe
propriamente confondere il Termine d'interpre
te la volontà del Principe con quello di esten
dere l'intelligenza dell'istessa volontà, che sono
fra loro divarsi e contrarj affatto. - Imperciache' sog
giungono li Jureconsulti che se nelle seconde
Investiture appare alcuna diversità dalle
prime, alle quali il Principe ebbe terso che quelle
si confermassero si presume che il Principe o sia sta
to ingannato o che per dimenticanza si sia lasciato
indurre a concedere la seconda contro la quale pre
sunzione dicono li medesimi Jureconsulti non si ver
rede alcuna prescrizione. -

La sopradetta verissima conclusione universalmente

da tutte le Scuole de' Jureconsulti abbracciata si vede
anco essere stata da tutti li Principi in ogni tempo
approvata nonostante alcuno benche lunghissimo
corso di Tempo e nonostante anco alcuna data fola
che nelle seconde Investiture fosse stata inserta
ancorche si dicesse in certa scientia, di che ne abbiamo
portato la Dottrina di sopra nel fine della
seconda Parte nel verso: La seconda opposizione.

E ne potrei anco in questo luogo per maggior corrobora
zione apportare infiniti esempj di molti Prin
cipi, quando io non mi avvedessi che ciò fosse per riuscir
di molto tedio e fosse affatto superfluo. - Non devo
però restar di riferire due da me stimati molto pro
pry e adattati alla materia di cui si tratta al pre
sente; l'uno è di alcuni Castellani della Francia
e l'altro individuo di alcuni Castellani del Friuli.

Riferisce Giovanni Paponio Jureconsulto Francese,
che in quel Regno sono Castellani di due qualità,
alcuni de' quali riconoscono immediatamente dal
la Maestà Regia. - Gli uni e gli altri però
per forma delle loro antiche Investiture hanno
facoltà di giudicare in Cause Civili solamente
con limitata Giurisdizione fino a Soldi 60. - Al
cuni di questi Castellani l'Anno 1553 avevano

ottenuto da Sua Maestà tal concessione alterata,
In virtù della quale esercitavano la Giurisdizio-
ne non più limitata ma assoluta in tutte le
cause tanto in Civile quanto in Criminale.
Gli Avvocati Fiscali di questa Corte avvedutisi della
usurpazione fatta dai Castellani proposero contro
di loro nel Parlamento la regolazione della suddet-
ta concessione, sperando che la mente di Sua Mae-
stà non era stata di estendere ed ampliare la loro
autorità, ma solamente di confermarla. - Li
Castellani si difendevano con lo studio dell'ultima
Investitura ottenuta dal defunto Re, e sopra quella
appoggiavano le loro ragioni. - Finalmente
essendosi trattata la causa fu da questo Tribu-
nale: Che le Giurisdizioni dei Castellani dovesse-
ro essere riformate e ridotte nel primiero loro stato
nonostante la concessione fatta da Sua Maestà; ef-
fetto anco le medesime Castellani stati condannati
in tutte le spese della causa.

Nel Friuli c'è un esempio poi volta bisognò contro
i Conti Polcenigo, li quali mentre avessero fatto
istanza nella rinnovazione delle loro Investiture
la clausola cum mero et mixto imperio, la quale nelle
prime non si vedeva espressa, li Consoli di quella
Giurisdizione addimandarono la regolazione di

quella Investitura avanti l'Illustrissimo Signor
1/ Luogotenente di quel tempo dopo la formazione
di voluminoso Processo, dovendo Sua Signoria
Illustrissima sopra quello proferir Sentenza stimò
per sua prudenza dover delegare la suddetta
Causa al Dottissimo Giacomo Abramitto pre-
sidentissimo Rivolta di quei Tempi, dal quale
fu con molta maturità estesa la Sentenza con
fondamenti Giuridici, avendo quel prestantissi-
mo Giureconsulto terminato che le ingradate
Investiture de' Con. di Polcenigo dovessero os-
sere riformate, anche per quelle agli uomini ed
al Comun di quel Contado non fosse apportato
alcun pregiudizio. Questa Sentenza in forma
di Contratto decisivo è registrata fra li Consigli
Feudali di Alberto Piero nel Cons. 57. il qua-
le comincia: „In causa et questione vertente coram magni-
fico et Spe. Locumtenente Fori Julii.".

Parmi adunque di avere fino a questo segno assai
fondamentè fatto conoscere che per atto di Giusti-
zia deve il Principe le Investiture nella primiera
lor forma le Investiture senza alcun riguardo
di lunghezza di tempo o d'alterazione d'altre
forme, il che tanto maggiormente deve farsi
nella presente occasione, quantunche chiaramente

abbiamo fatto conoscere che all'atto di Giustizia so-
no unite la riputazione e l'attività pubblica.
Resterebbe che per adempire pienamente le pre-
posizioni da me fatte sopra le Investiture de'
Feudi Giurisdizionali io accennassi in questo luo-
go alcuna cosa circa il modo della loro reintegra-
zione; ma perchè io conosco questo punto troppo
sproporzionato alla mia imbecillità; con un ri-
verente silenzio starò ammirando le Santissime
Deliberazioni della pubblica Sapienza, bastan-
do a me l'aver rappresentato al Medico un
Corpo gravemente infermo con le cagioni vere
della infermità, che sono le alterazioni delle
Investiture, e d'avergli fatto conoscere gli ef-
fetti passivi che da quelle sono venuti. — Spero
che dalla pubblica Sapienza saranno applicati
li rimedj proporzionati e medicine risolutive, e pe-
stifere, per ostare alle nuove radici, prescritti ordi-
ni e regole preservative per rimediare in un istesso
Tempo ai mali passati e per schivare il passo
agli inconvenienti fatali.
Io non aggiungo in questo luogo alcuna altra consi-
derazione circa li Feudi semplici Confiati ecc.
come era stato proposto da me a principio, per-
chè avendo l'Eccmo Senato nella Tuale

22 Decembre 1629. inuiciato all'Illmo Polani

che con ogni suo spirito douesse procurare con quali
mezzi e vie, che potesse scoprire, parole espedienti,
se ne fossero stati occultati o in altra maniera usur-
pati, stimai ottimo mezzo per venire in cognizione
di questa verità il praticare l'Affitto di Corte
e mettere io stesso la mano nella piaga siccome io
stesso feci insieme col Sig.r D.r Fosti, con la qual
occasione scopersi li molti e gravi disordini e li abu-
si pregiudiziali alli pubblici interessi introdotti
dalli successori di essi Feudi, di che avendo io con
una mia scrittura fatto consapevole l'Illmo Sig.r
Federico Sanudo e da lui essendo quella stata
trasmessa nell'Eccmo Senato fu poscia dalla
somma prudenza di sua Serenità formata la
Parte delli 17 Febbraio 1633, con la quale
fu data notabilissima regola ai predetti Feu-
di, per maggior dichiarazione della quale
fu poscia anco aggiunta l'altra Parte 1635. 14.
Agosto.

Piaccia alla Divina Bontà che queste
mie fatiche, quali essi siano, in essi sempre equal-
mente fruttuose agl'interessi di Sofia Seren.
tà siccome furono già a quelli profittevoli le
sostanze della mia Casa, le quali nell'erezione

della Fortezza di Palma restarono tutte di stucco,
e siche io posso giustamente gloriarmi di avere
impiegato insieme con le fortune anco ogni
mio talento ed ogni mio studio in servizio della
Serenissima Repubblica di Venezia. Il
che sia sempre a laude della Santissima
Trinità dell'immacolata Vergine e del
Glorioso S. Marco.

Annotazioni

Ex Constitutionibus Patrie Fori Julij Tempore Patriarcarum Vol. 16.

Ne quis non exigendi vel imponendi alicui summam quadraginta denariorum vel in Festivitatibus alicui summam ursicij Hasbe, per Castellum Sarathum vel jus custodiendi Festum.

Constituimus et ordinamus quod nulla persona audeat pro delicto vel maleficio commisso vel committendo sub Gastigo imponere vel exigere majorem pro pena Testarolam quadraginta. sed si aliquis haberet jus custodiendi aliquod Castrum tunc in die Festi possit pro ea sortia vel portatione unum denarium imponere et exigere pegnam et pro pegnam Marcham unam qui vero contra fecerit teneatur duplum ejus quod altro pro pena receperit reparare Curie Dni Patriarche.

Annotazione fatte da D.r Daniele Fabrizj sopra il Sito descorso dell' Origine dei Feudi del Friuli. ~

1. Parte prima. ~ Consuetudo in Feudis primogenitum obtinet locum Cap. D.O in judicijs de Feudi cognitione Gail practicarum observat.r l.° c.° n.° obs. 117. N.° 5.

Attenditur confuetudo loci in quo situm est Fundum
1 non loci in quo fit Investitura Et tunc inter se diversi
Bal. in Cap. p.e si quod cum te de quo consuet. affliet.
Dec. Resp. cons. 13. n. 15 et in 6t allegat. Bruni. cons. 13.
2 Marin. Freccia de sub. Feudi Lib. primo Tit. de orig.
Feud N. 58. 59 et in Tit. de antiquis Statutis sing.
n. 2. Tit. Ugo Xit de Regno Sicilie lib. 1.o Fol. 21.
3 Marin Freccia de sub. Feudi. l. 1. de origin. Feud N.
et sequentibus.
4 Card. Ugo Xit de Regno Sicilie C. Do 664. Fol. 86.
5 In Privilegio Henrici III. anno 1040. habentur hec
verba.

Per hujus Regalis precepti paginam largimur Ec-
clesie Aquilejensi ejusque Rectoribus qui pro tempore
fuerint omnes Episcopatus, Abbatias, Plebes, Mona-
steria Tam Monacorum quam puellarum nec non
Xenodochia, Castella ..... Villas ..... omnesque
ejusdem Ecclesie possessiones

6. Carolus cognomento Magnus concessit S.to Paulino
XXXVI Patriarchæ Aquilejensi multos Pagos
Jurisd.ne in Foro Julio, Histria et Dones quas
a Lodovico Satore altero Carolo, Federico I., Ottone III.
aliisque quamplurimis Imperatoribus et Regibus
corroboratis Joan. Candidus Comment. Aquilejen.
L. 4.o in principio.

7 Ottho primus & secundus Imperatores quid quid Re-
" dealdus sacrilegy cedes unquam inter Plavim & Ligue-
ram possedunt Aquilejens. Eccleje adjudicarunt de-
bitum de voluptate Aquilejens L 5 & lib. P. vide
etiam Candidum lib. V Comen. Aquilejen. Eccleje.
8. Federicus D. E Romanorum Imperator presentis
scripti per inhibentes quod nullus eorum in feudalary
in Ivo Julis & historia de gloria Liene occasione
Mansi vel Mansorii quod ab Aquilejensi Eccleja
feudaliter obtinet nosciant In b. prejudicii vel
vel occasione prejudicii in his se impedire quod
mansos eum omni jure obtineat eum verbum ejusdem
ut. eum omni jure privilegiis & annexis ejusdem
Mansi utilitatibus exponat. - De Criminalibus
Causis, sanguis, castigationibus, vel homicidiis quod
ad judicium sanguinis pertinent vel merum
& mixtum Imperium se quam cognoscere vel
tenere se impromittere sine predicti Patriarche
indulgentia vel mandato non audeat sed tantum
idem Patriarcha & Officiales sui quos autoritate
ordinaria & jurisdictionis loco sue sua duxerit de-
putandos pred. Jurisdictionem exercean sicut decet.
Si quis vero contra presentis nostri Edicti prohibitionis
presumpserit & in abusionibus solite tentamine per-
manere presumptores ejus eorumque Mansorum

sine Advocatis Feudi ingratos decernimus et indignos
1/1 maxime cum Privilegium meretur committere qui
concessa abutitur potestate.

Date in Castris in obsidione Brixiæ.

Parte seconda, Concessa Jurisdictione etiam
sine concessione Castri.

1 Merum et Mixtum Imperium in eadem concessione
venire ea ex quod concessio Jurisdictionis favorabilis
ita constanter asseveramus frequentiori interpretum
consensu receptum esse modo non subsit aliqua ratio
que ..... suadeat interpretationem Vide Covar.
Pract. quæs. Cap. I° Nu. Ver. L°

2. Interpretanda voluntate Principis concedentis
attendendus consuetudo loci convicinorum. Camill.
de Cartis. in Tract. diversorum judicium Feudalium
Vers. nunc de alteria N 150.

3 Interpretanda Principis mente tolita consideratio
ubi similitudinorum. Amed. a Ponte ubi supra
in fine et N 71.

4. Pro resolutione articuli primi recurendum est ad
Tenorem Investit Reg de jure Patr. l. primo t. de
iij qui jure Fisci hab. N 84 Camill. de Cartis
in Tract. divers judicium Feudalium cur. Tenor. ergo
N 64 et sequen. In declaranda Investit venit mens
Principis concedentis Amed. a Ponte in Tract. de laud

Vide qui Feudum dare possit sub. N 71.

5. Et egregia ben. et Pacif. facinora in Republica utilitate pugnantia gesta absque causa. Nobil. Civitatef., Oppida, Villaf., Regio beneficio colla. Et quemadm. cum Jurisdictione mero et mixto Imp.° Covar. Pract. cap. 1us. in principio.

Parte Terza

1. Quando dividantur Jurisdictio minuitur dignit. Paf. pub.ca et Respub.ca Gothor. ex pluralitate gentium generum multitudine Principum ne. fuit et secundum Hil. refert. Rum. Con. 34. N 3. vel 4.

2. Princeps non potest infeudare quando ea infeudatio. ne. nemini. cedit in principalis dignitaf. Amend. Pract. in Tract. laud. Titulo qui Feudum dare possit N. 80. ubi plures allegat.

3. Concessi. jurisdictionif mer. et mixti Imperii et in propriet. et ratione Ducatus intelligitur quoad primam instantiam non autem in 2.da nec quoad Causaf appellationif Didac Covarr. Pract. quaest. Cap. 4 per totum ubi latissime tractat. hanc materiam et praesertim N 6 ubi plures allegat. et jura adducit.

4. Carnell. Brevill. in Lib. de Regno Cathal. prestam. c. 39 N 39 et seqq. in fine.

Marinus Praecia de sub Feud l. 2. Rubr. 13. N 6

N6. Pñę Appellationis cognitio non confertur concessa Va.
// xallo sub clausula mero et mixti Imperii. Amend. de
Ponte in Tract de said Vic qui Ryndam dare nos
129 N 30. ubi plura allegat.

5. Appellationum Causę non intelligendi concessa in
generali concessione mero et mixti Imperii et om.
nimodę Jurisdict.is Jacob. de S. Georg. in Tract said.
cum mero ac stagno Imperio Mg et in verbo et de Va
xal N 36 et 37 Cur. Vicr de Feud 91. vers.

Antonius Cap. in Tract Feud et Feudor. annotata vers
Appellationis Causę

Pars Quarta.

1. Bal. Cap. p° 55 p de Feudis quid Decr con 173.
Gl in Cap. p° de Feudis non habent propriam naturam
Feudi Cap. p. 9 nulla Ratione quod fiat Tract. — Paulus
de Castro Cons. 61. refert et seq. Jo. Thom Freg in Tract
Feudali Tit de Tract

Plura adducit Ludov Mol de Hyspan. primog. lib. p.
Cap. 6. N 22 Surdi Cons 50 p° N 64 — Plura etiam
adducit Decianus Cons. 58 N 20 23 24. d 2 Part con
22 N 7 et seq. Vol. p.

Bal. l. p. N 40 vers Vigesimo cognoscendo non potentiam p° vide
plura adducta per Primum. — Cons. 20 N p° et
plenissime Cons. E. 7. vol. p. Capibalus Cons 35. 6 N.
et 7. vol. 3

2. Confamabo non extendit ultra quàm actus sit confir-
1/ mabilis. Bal in l. 1. actionis 6. De Appellatio-
nibus et in Cap. p. in principio in 2to per quos
fiat Processus.

3. Joannes Paponius Arrest Tom 1. lib 4 tit 4 de
Fœa et Juris de. Arrest 40. Fol. 244.

D. Fabricio

Feudi del Friuli